



Sommario

II Atti non legislativi

ACCORDI INTERNAZIONALI

- ★ **Decisione (PESC) 2016/602 del Consiglio, del 23 marzo 2016, relativa alla firma e alla conclusione dell'accordo di partecipazione tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera sulla partecipazione della Confederazione svizzera alla missione consultiva dell'Unione europea per la riforma del settore della sicurezza civile in Ucraina (EUAM Ucraina)** 1
- Accordo di partecipazione tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera sulla partecipazione della Confederazione svizzera alla missione consultiva dell'Unione europea per la riforma del settore della sicurezza civile in Ucraina (EUAM Ucraina) 3

REGOLAMENTI

- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) 2016/603 del Consiglio, del 18 aprile 2016, che attua il regolamento (UE) n. 267/2012, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran** 8
- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) 2016/604 della Commissione, del 6 aprile 2016, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Rosée des Pyrénées Catalanes (IGP)]** 10
- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) 2016/605 della Commissione, del 19 aprile 2016, recante apertura e gestione di un contingente tariffario temporaneo di olio d'oliva originario della Tunisia e che modifica il regolamento (CE) n. 1918/2006** 11
- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) 2016/606 della Commissione, del 19 aprile 2016, che chiude la procedura di gara di acquisto all'intervento pubblico di latte scremato in polvere aperta dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/482** 14
- Regolamento di esecuzione (UE) 2016/607 della Commissione, del 19 aprile 2016, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli 16

DECISIONI

- ★ **Decisione (PESC) 2016/608 del Consiglio, del 18 aprile 2016, sull'accoglienza temporanea di alcuni palestinesi da parte di Stati membri dell'Unione europea** 18
- ★ **Decisione (PESC) 2016/609 del Consiglio, del 18 aprile 2016, che modifica la decisione 2010/413/PESC, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran** 19
- ★ **Decisione (PESC) 2016/610 del Consiglio, del 19 aprile 2016, relativa a una missione militare di formazione dell'Unione europea in ambito PSDC nella Repubblica centrafricana (EUTM RCA)** 21
- ★ **Decisione della Commissione (UE) 2016/611, del 15 aprile 2016, relativa al documento di riferimento sulla migliore pratica di gestione ambientale, sugli indicatori di prestazione ambientale settoriale e sugli esempi di eccellenza per il settore del turismo a norma del regolamento (CE) n. 1221/2009 sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) [notificata con il numero C(2016) 2137] ⁽¹⁾** 27

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

II

(Atti non legislativi)

ACCORDI INTERNAZIONALI

DECISIONE (PESC) 2016/602 DEL CONSIGLIO

del 23 marzo 2016

relativa alla firma e alla conclusione dell'accordo di partecipazione tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera sulla partecipazione della Confederazione svizzera alla missione consultiva dell'Unione europea per la riforma del settore della sicurezza civile in Ucraina (EUAM Ucraina)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 37, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafi 5 e 6, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 10, paragrafo 4, della decisione 2014/486/PESC del Consiglio ⁽¹⁾ stabilisce che le modalità particolareggiate relative alla partecipazione di Stati terzi devono essere oggetto di accordi conclusi a norma dell'articolo 37 del trattato sull'Unione europea.
- (2) Il 7 dicembre 2015 il Consiglio ha adottato una decisione che autorizza l'avvio di negoziati per un accordo di partecipazione tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera sulla partecipazione della Confederazione svizzera alla missione consultiva dell'Unione europea per la riforma del settore della sicurezza civile in Ucraina (EUAM Ucraina) («accordo»).
- (3) È opportuno approvare l'accordo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'accordo di partecipazione tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera sulla partecipazione della Confederazione svizzera alla missione consultiva dell'Unione europea per la riforma del settore della sicurezza civile in Ucraina (EUAM Ucraina) è approvato a nome dell'Unione.

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

⁽¹⁾ Decisione 2014/486/PESC del Consiglio, del 22 luglio 2014, relativa alla missione consultiva dell'Unione europea per la riforma del settore della sicurezza civile in Ucraina (EUAM Ucraina) (GU L 217 del 23.7.2014, pag. 42).

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l'accordo allo scopo di impegnare l'Unione.

Articolo 3

Il presidente del Consiglio procede, a nome dell'Unione, alla notifica di cui all'articolo 9, paragrafo 1, dell'accordo.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 23 marzo 2016

Per il Consiglio

Il presidente

A.G. KOENDERS

TRADUZIONE

ACCORDO DI PARTECIPAZIONE

tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera sulla partecipazione della Confederazione svizzera alla missione consultiva dell'Unione europea per la riforma del settore della sicurezza civile in Ucraina (EUAM Ucraina)

L'UNIONE EUROPEA («UE» o «Unione»),

da una parte, e

LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA,

dall'altra,

in seguito denominate «parti»,

TENUTO CONTO:

della decisione 2014/486/PESC del Consiglio, del 22 luglio 2014, relativa alla missione consultiva dell'Unione europea per la riforma del settore della sicurezza civile in Ucraina (EUAM Ucraina) ⁽¹⁾,

della decisione (PESC) 2015/956 del Comitato politico e di sicurezza, del 17 giugno 2015, relativa alla costituzione del comitato dei contributori per la missione consultiva dell'Unione europea per la riforma del settore della sicurezza civile in Ucraina (EUAM Ucraina) (EUAM Ucraina/1/2015) ⁽²⁾,

della decisione (PESC) 2015/1965 del Comitato politico e di sicurezza, del 27 ottobre 2015, relativa all'accettazione del contributo della Svizzera alla missione consultiva dell'Unione europea per la riforma del settore della sicurezza civile in Ucraina (EUAM Ucraina) (EUAM Ucraina/4/2015) ⁽³⁾,

dell'accordo tra l'Unione europea e l'Ucraina sullo status della missione consultiva dell'Unione europea per la riforma del settore della sicurezza civile in Ucraina (EUAM Ucraina) ⁽⁴⁾ («accordo sullo status della missione»),

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

*Articolo 1***Partecipazione alla missione**

1. La Confederazione svizzera partecipa alla missione consultiva dell'Unione europea per la riforma del settore della sicurezza civile in Ucraina («EUAM Ucraina») conformemente alla decisione 2014/486/PESC e a ogni altra decisione con la quale il Consiglio dell'Unione europea decida di prorogare l'EUAM Ucraina, nonché al presente accordo e alle disposizioni di attuazione eventualmente necessarie a norma dell'articolo 6 del presente accordo.
2. Il contributo della Confederazione svizzera all'EUAM Ucraina lascia impregiudicata l'autonomia decisionale dell'Unione. L'Unione informa a tempo debito la Confederazione svizzera di qualsiasi cambiamento o modifica dell'EUAM Ucraina e, in particolare, dei documenti di cui al paragrafo 3.
3. La Confederazione svizzera garantisce che il personale svizzero che partecipa all'EUAM Ucraina effettui la propria missione conformemente:

— alla decisione 2014/486/PESC e ogni successiva modifica,

⁽¹⁾ GU UEL 217 del 23.7.2014, pag. 42.

⁽²⁾ GU UEL 156 del 20.6.2015, pag. 21.

⁽³⁾ GU UEL 287 del 31.10.2015, pag. 67.

⁽⁴⁾ GU UEL 334 del 21.11.2014, pag. 3.

- al piano della missione,
 - alle misure di attuazione.
4. Il personale distaccato dalla Confederazione svizzera presso la missione conforma l'esercizio delle sue funzioni e la sua condotta ai soli interessi dell'EUAM Ucraina.
 5. La Confederazione svizzera informa a tempo debito il capomissione di qualsiasi modifica della propria partecipazione e del proprio contributo alla missione.

Articolo 2

Status del personale

1. Lo status del personale messo a disposizione dell'EUAM Ucraina dalla Confederazione svizzera è disciplinato dall'accordo sullo status della missione.
2. Fatto salvo l'accordo sullo status della missione, la Confederazione svizzera esercita la giurisdizione sul suo personale che partecipa all'EUAM Ucraina.
3. La Confederazione svizzera è competente a soddisfare le richieste di indennizzo connesse alla partecipazione all'EUAM Ucraina, formulate da o concernenti un qualsiasi membro del suo personale. La Confederazione svizzera è competente ad avviare eventuali azioni, in particolare azioni legali o disciplinari, nei confronti di un qualsiasi membro del suo personale conformemente alle proprie disposizioni legislative e regolamentari.
4. Le parti convengono di rinunciare a tutte le richieste di indennizzo nei confronti l'una dell'altra, diverse da quelle aventi natura contrattuale, per i danni, la perdita o la distruzione di mezzi di loro proprietà o da esse gestiti, causati nello svolgimento delle loro funzioni nel quadro delle attività ai sensi del presente accordo, salvo in caso di negligenza grave o comportamento doloso.
5. La Confederazione svizzera si impegna a formulare una dichiarazione riguardante la rinuncia a richieste di indennizzo nei confronti di uno Stato partecipante all'EUAM Ucraina e a farlo all'atto della firma del presente accordo.
6. L'Unione si impegna ad assicurare che gli Stati membri formulino una dichiarazione riguardante la rinuncia a richieste di indennizzo per la partecipazione della Confederazione svizzera all'EUAM Ucraina e a farlo all'atto della firma del presente accordo.

Articolo 3

Informazioni classificate

L'accordo tra la Confederazione svizzera e l'Unione europea sulle procedure di sicurezza per lo scambio di informazioni classificate ⁽¹⁾ si applica nel contesto dell'EUAM Ucraina.

Articolo 4

Catena di comando

1. Il personale svizzero partecipante all'EUAM Ucraina resta pienamente subordinato alle proprie autorità nazionali.
2. Le autorità nazionali trasferiscono al comandante civile delle operazioni dell'UE il comando operativo e tattico del rispettivo personale.
3. Il comandante civile delle operazioni dell'UE assume la responsabilità ed esercita il comando e il controllo dell'EUAM Ucraina a livello strategico.
4. Il capomissione assume la responsabilità ed esercita il comando e il controllo dell'EUAM Ucraina.

⁽¹⁾ GU UEL 181 del 10.7.2008, pag. 58.

5. Il capomissione dirige l'EUAM Ucraina e ne assume la gestione quotidiana.
6. La Confederazione svizzera ha gli stessi diritti e gli stessi obblighi, in termini di gestione quotidiana della missione, degli Stati membri dell'UE partecipanti, conformemente agli strumenti giuridici di cui all'articolo 1.
7. Il capomissione è responsabile del controllo disciplinare sul personale dell'EUAM Ucraina. Se necessario, l'azione disciplinare è esercitata dalle autorità nazionali svizzere competenti.
8. La Confederazione svizzera nomina un punto di contatto del contingente nazionale («NPC») per rappresentare il suo contingente nazionale in seno all'EUAM Ucraina. L'NPC riferisce al capomissione su questioni nazionali ed è responsabile della disciplina quotidiana del contingente.
9. La decisione di terminare l'EUAM Ucraina è adottata dall'Unione previa consultazione della Confederazione svizzera, purché la Confederazione svizzera contribuisca ancora all'EUAM Ucraina alla data di conclusione dell'EUAM Ucraina.
10. Il comandante della missione dell'UE può, previa consultazione della Confederazione svizzera, richiedere in qualsiasi momento il ritiro del contributo della Confederazione svizzera.

Articolo 5

Aspetti finanziari

1. Fatto salvo il paragrafo 3, la Confederazione svizzera sostiene tutti i costi connessi alla sua partecipazione all'EUAM Ucraina.
2. In caso di decesso, lesioni, perdite o danni causati a persone fisiche o giuridiche dello Stato o degli Stati in cui è condotta la missione, la Confederazione svizzera, una volta accertata la sua responsabilità, paga gli indennizzi alle condizioni previste dall'accordo sullo status della missione.
3. L'Unione esonera la Confederazione svizzera dal contributo finanziario al bilancio operativo dell'EUAM Ucraina.

Articolo 6

Disposizioni di attuazione dell'accordo

Eventuali intese tecniche e amministrative necessarie ai fini dell'attuazione del presente accordo sono concluse tra le autorità competenti delle parti.

Articolo 7

Inadempienza

Qualora una delle parti non adempia agli obblighi derivanti dal presente accordo, l'altra parte ha il diritto di denunciare il presente accordo con preavviso di un mese.

Articolo 8

Composizione delle controversie

Le controversie connesse all'interpretazione o all'applicazione del presente accordo sono composte per via diplomatica tra le parti.

*Articolo 9***Entrata in vigore e denuncia**

1. Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del primo mese successivo alla data in cui le parti si sono notificate la conclusione delle procedure interne necessarie a tal fine.
2. Il presente accordo è applicato in via provvisoria a decorrere dalla data della firma.
3. Il presente accordo resta in vigore per la durata del contributo della Confederazione svizzera alla missione.
4. Ciascuna parte può denunciare il presente accordo mediante notifica scritta all'altra parte. La denuncia ha effetto tre mesi dopo la data di tale notifica.

Fatto a Bruxelles, in duplice copia in lingua inglese il 13 aprile 2016

Per l'Unione europea

Per la Confederazione svizzera

TESTO DELLE DICHIARAZIONI

Testo per gli Stati membri dell'UE:

Nell'applicare la decisione 2014/486/PESC del Consiglio, del 22 luglio 2014, relativa alla missione consultiva dell'Unione europea per la riforma del settore della sicurezza civile in Ucraina (EUAM Ucraina) gli Stati membri dell'UE cercheranno, per quanto lo consenta il loro ordinamento giuridico interno, di rinunciare, nella misura del possibile, a richieste di indennizzo nei confronti della Confederazione svizzera per le lesioni riportate da membri del proprio personale o per il loro decesso, ovvero per i danni o la perdita di mezzi di loro proprietà usati nell'EUAM Ucraina, qualora le lesioni, il decesso, i danni o la perdita:

- siano stati causati da membri del personale della Confederazione svizzera nell'esecuzione dei compiti loro assegnati nel quadro dell'EUAM Ucraina, salvo in caso di negligenza grave o di comportamento doloso, o
- risultino dall'uso di mezzi appartenenti alla Confederazione svizzera, purché l'uso di tali mezzi sia connesso alla missione e salvo che si tratti di negligenza grave o di comportamento doloso da parte del personale della Confederazione svizzera che partecipa alla missione dell'UE nell'utilizzare detti mezzi.

Testo per la Confederazione svizzera:

Nell'applicare la decisione 2014/486/PESC del Consiglio, del 22 luglio 2014, relativa alla missione consultiva dell'Unione europea per la riforma del settore della sicurezza civile in Ucraina (EUAM Ucraina) la Confederazione svizzera cercherà, per quanto lo consenta il suo ordinamento giuridico interno, di rinunciare, nella misura del possibile, a richieste di indennizzo nei confronti di qualunque altro Stato partecipante all'EUAM Ucraina per le lesioni riportate da membri del proprio personale o per il loro decesso, ovvero per i danni o la perdita di mezzi di loro proprietà usati nella missione dell'UE, qualora le lesioni, il decesso, i danni o la perdita:

- siano stati causati da membri del personale nell'esecuzione dei compiti loro assegnati nel quadro dell'EUAM Ucraina, salvo in caso di negligenza grave o di comportamento doloso; o
 - risultino dall'uso di mezzi appartenenti agli Stati che partecipano alla missione dell'UE, purché l'uso di tali mezzi sia connesso alla missione e salvo che si tratti di negligenza grave o di comportamento doloso da parte del personale della missione dell'UE nell'utilizzare detti mezzi.
-

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/603 DEL CONSIGLIO

del 18 aprile 2016

che attua il regolamento (UE) n. 267/2012, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio, del 23 marzo 2012, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran e che abroga il regolamento (UE) n. 961/2010 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 46, paragrafo 2,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Il 23 marzo 2012 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 267/2012.
- (2) Il 14 luglio 2015 la Cina, la Francia, la Germania, la Federazione russa, il Regno Unito e gli Stati Uniti, con il sostegno dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, hanno raggiunto un accordo con l'Iran per una soluzione globale a lungo termine della questione nucleare iraniana. L'efficace attuazione del piano d'azione congiunto globale (PACG) garantirà la natura esclusivamente pacifica del programma nucleare iraniano e comporterà la revoca complessiva di tutte le sanzioni relative al nucleare.
- (3) Il 20 luglio 2015 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione (UNSCR) 2231 (2015) che approva il PACG, sollecita la sua piena attuazione secondo il calendario deciso nel PACG e stabilisce le azioni da mettere in atto conformemente al PACG.
- (4) Il PACG, come approvato dall'UNSCR 2231 (2015), stabilisce in particolare che l'Unione debba rimuovere le misure restrittive in essere contro talune persone ed entità alla «data di transizione» (18 ottobre 2023), vale a dire otto anni dopo la «data di adozione» (18 ottobre 2015) o prima, sulla base di una relazione del direttore generale dell'AIEA indirizzata al consiglio dei governatori dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA) e, parallelamente, al Consiglio di sicurezza dell'ONU, che attesti che l'AIEA è giunta alla conclusione («Broader Conclusion») che tutto il materiale nucleare in Iran rimane impiegato in attività pacifiche.
- (5) Il Consiglio ha riesaminato la motivazione relativa a un'entità che deve essere soggetta a misure restrittive fino alla data di transizione e ha stabilito la necessità di integrarla.
- (6) La voce di cui all'allegato del presente regolamento dovrebbe applicarsi fino al 22 ottobre 2016.
- (7) È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 267/2012,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato IX del regolamento (UE) n. 267/2012 è modificato come indicato nell'allegato del presente regolamento.

⁽¹⁾ GUL 88 del 24.3.2012, pag. 1.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, il 18 aprile 2016

Per il Consiglio

Il presidente

F. MOGHERINI

ALLEGATO

La seguente voce è inserita nella parte I.B dell'allegato IX del regolamento (UE) n. 267/2012 fino al 22 ottobre 2016:

I. Persone ed entità coinvolte in attività relative a missili nucleari o balistici e persone e entità che forniscono sostegno al governo dell'Iran.

B Entità

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
«7 bis (*).	Banca Saderat Iran (tutte le filiali comprese) e sue controllate:	Bank Saderat Tower, 43 Somayeh Ave, Teheran, Iran.	Con la gestione di lettere di credito dell'Organizzazione delle industrie della difesa (DIO) nel marzo 2009, la Banca Saderat ha violato le disposizioni dell'UNSCR 1737, che ha designato la DIO e pertanto ha richiesto il congelamento dei suoi fondi nonché delle sue attività finanziarie e risorse economiche e ha vietato che gliene fossero messi a disposizione altri. Con la gestione di tali lettere di credito, la Banca Saderat ha anche aiutato la DIO a violare il divieto di cui all'UNSCR 1747 relativo all'acquisto e all'approvvigionamento da parte dell'Iran di armi e materiale connesso.	
	a) Bank Saderat PLC (London)	5 Lothbury, Londra, EC2R 7 HD, Regno Unito	Controllata al 100 % dalla Banca Saderat.	

(* In conformità del regolamento di esecuzione (UE) 2016/603 del Consiglio, la presente voce si applica fino al 22 ottobre 2016»

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/604 DELLA COMMISSIONE**del 6 aprile 2016****recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Rosée des Pyrénées Catalanes (IGP)]**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 52, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione della denominazione «Rosée des Pyrénées Catalanes» presentata dalla Spagna e dalla Francia è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽²⁾.
- (2) Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la denominazione «Rosée des Pyrénées Catalanes» deve essere registrata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La denominazione «Rosée des Pyrénées Catalanes» (IGP) è registrata.

La denominazione di cui al primo comma identifica un prodotto della classe 1.1. Carni fresche (e frattaglie) dell'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione ⁽³⁾.*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 aprile 2016

Per la Commissione,
a nome del presidente
Phil HOGAN
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GUL 343 del 14.12.2012, pag. 1.

⁽²⁾ GU C 347 del 20.10.2015, pag. 19.

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 179 del 19.6.2014, pag. 36).

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/605 DELLA COMMISSIONE**del 19 aprile 2016****recante apertura e gestione di un contingente tariffario temporaneo di olio d'oliva originario della Tunisia e che modifica il regolamento (CE) n. 1918/2006**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 187, lettere da a) a e),

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 1 del regolamento (UE) 2016/580 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾ apre, per il 2016 e il 2017, un contingente tariffario annuale pari a 35 000 tonnellate per le importazioni nell'Unione di olio d'oliva vergine originario della Tunisia di cui ai codici NC 1509 10 10 e 1509 10 90.
- (2) L'articolo 3 del protocollo n. 1 dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica tunisina, dall'altra ⁽³⁾, modificato dall'articolo 3, paragrafo 1, del protocollo dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica tunisina, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea ⁽⁴⁾, approvato con decisione del Consiglio 2005/720/CE ⁽⁵⁾, apre un contingente tariffario di 56 700 tonnellate a dazio zero per le importazioni di olio d'oliva dei codici NC 1509 10 10 e 1509 10 90, interamente ottenuto in Tunisia e trasportato direttamente da questo paese nell'Unione. L'apertura e la gestione di tale contingente tariffario sono disciplinate dal regolamento (CE) n. 1918/2006 della Commissione ⁽⁶⁾.
- (3) Per motivi di coerenza, è opportuno gestire il contingente tariffario temporaneo di 35 000 tonnellate nello stesso modo del contingente tariffario permanente di 56 700 tonnellate.
- (4) I regolamenti della Commissione (CE) n. 1345/2005 ⁽⁷⁾, (CE) n. 1301/2006 ⁽⁸⁾ e (CE) n. 376/2008 ⁽⁹⁾ dovrebbero applicarsi fatte salve le condizioni supplementari e le deroghe previste dal presente regolamento.
- (5) L'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1918/2006, che stabilisce le condizioni riguardanti le notifiche e il rilascio dei titoli, il periodo di validità dei titoli di importazione e l'importo della cauzione, dovrebbe applicarsi salvo disposizione contraria del presente regolamento.

⁽¹⁾ GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

⁽²⁾ Regolamento (UE) 2016/580 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 aprile 2016, sull'introduzione di misure commerciali autonome di emergenza a favore della Repubblica tunisina (GU L 102 del 18.4.2016, pag. 1).

⁽³⁾ GU L 97 del 30.3.1998, pag. 2. Accordo modificato da ultimo dalla decisione 2006/612/CE del Consiglio (GU L 260 del 21.9.2006, pag. 1).

⁽⁴⁾ GU L 278 del 21.10.2005, pag. 3.

⁽⁵⁾ Decisione 2005/720/CE del Consiglio, del 20 settembre 2005, relativa alla conclusione del protocollo dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica tunisina, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea (GU L 278 del 21.10.2005, pag. 1).

⁽⁶⁾ Regolamento (CE) n. 1918/2006 della Commissione, del 20 dicembre 2006, recante apertura e gestione di un contingente tariffario di olio d'oliva originario della Tunisia (GU L 365 del 21.12.2006, pag. 84).

⁽⁷⁾ Regolamento (CE) n. 1345/2005 della Commissione, del 16 agosto 2005, recante modalità d'applicazione del regime dei titoli di importazione nel settore dell'olio d'oliva (GU L 212 del 17.8.2005, pag. 13).

⁽⁸⁾ Regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l'importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione (GU L 238 dell'1.9.2006, pag. 13).

⁽⁹⁾ Regolamento (CE) n. 376/2008 della Commissione, del 23 aprile 2008, che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli (GU L 114 del 26.4.2008, pag. 3).

- (6) Per dare maggiore flessibilità agli operatori per quanto concerne l'uso dei contingenti per l'importazione di olio d'oliva vergine originario della Tunisia, è opportuno abolire l'obbligo di ripartire la notifica per codice NC. È quindi opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1918/2006.
- (7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Salvo disposizione contraria del presente regolamento, si applicano i regolamenti (CE) n. 1345/2005, (CE) n. 1301/2006 e (CE) n. 376/2008 e l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1918/2006.

Articolo 2

1. Per il 2016 e il 2017 è aperto un contingente tariffario annuale a dazio zero recante il numero d'ordine 09.4033 («il contingente temporaneo») per l'importazione nell'Unione di olio d'oliva vergine dei codici NC 1509 10 10 e 1509 10 90, interamente ottenuto in Tunisia e trasportato direttamente nell'Unione da tale paese, alle condizioni stabilite nel presente regolamento. Il volume del contingente temporaneo è pari a 35 000 tonnellate all'anno.
2. Il contingente temporaneo è messo a disposizione unicamente dopo che sia stato assegnato l'intero contingente annuale recante il numero d'ordine 09.4032, di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1918/2006.
3. Il contingente temporaneo è aperto il 1° gennaio di ogni anno. Tuttavia, per il 2016, il contingente temporaneo è aperto a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento fino al 31 dicembre 2016.

Articolo 3

Le domande di titolo per il contingente temporaneo sono ricevibili a partire dal primo lunedì o dal primo martedì successivo all'entrata in vigore dell'atto di esecuzione che sospende la presentazione delle domande per il contingente recante il numero d'ordine 09.4032.

Per l'anno 2016, le domande di titolo per il contingente temporaneo sono ricevibili a partire dal primo lunedì o dal primo martedì successivo all'entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 4

All'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1918/2006, la seconda frase è soppressa.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 aprile 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/606 DELLA COMMISSIONE**del 19 aprile 2016****che chiude la procedura di gara di acquisto all'intervento pubblico di latte scremato in polvere
aperta dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/482**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1370/2013 del Consiglio, del 16 dicembre 2013, recante misure per la fissazione di determinati aiuti e restituzioni connessi all'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/482 della Commissione ⁽²⁾ ha aperto una procedura di gara per l'acquisto all'intervento di latte scremato in polvere, essendo stata superata la limitazione quantitativa di 109 000 tonnellate fissata dall'articolo 3, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1370/2013 per l'acquisto all'intervento pubblico di latte scremato in polvere a prezzo fisso.
- (2) L'articolo 3, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1370/2013, inserito dal regolamento (UE) 2016/591 del Consiglio ⁽³⁾, ha aumentato le limitazioni quantitative per gli acquisti all'intervento di burro e latte scremato in polvere a prezzo fisso per il 2016 a decorrere dal 20 aprile 2016.
- (3) È quindi opportuno chiudere la procedura di gara aperta dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/482 e riprendere gli acquisti all'intervento pubblico di latte scremato in polvere a prezzo fisso fino al raggiungimento delle limitazioni quantitative aumentate.
- (4) Poiché gli organismi di intervento devono comunicare agli offerenti la chiusura della procedura di gara in tempi rapidi dopo la pubblicazione del presente regolamento, è opportuno che quest'ultimo entri in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1***Chiusura della procedura di gara**

La procedura di gara aperta dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/482 è chiusa.

*Articolo 2***Entrata in vigore**Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.⁽¹⁾ GUL 346 del 20.12.2013, pag. 12.⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2016/482 della Commissione, del 1° aprile 2016, che sospende gli acquisti all'intervento di latte scremato in polvere a prezzo fisso per il periodo d'intervento che scade il 30 settembre 2016 e recante apertura di una gara di acquisto (GUL 87 del 2.4.2016, pag. 26).⁽³⁾ Regolamento (UE) 2016/591 del Consiglio, del 15 aprile 2016, che modifica il regolamento (UE) n. 1370/2013, recante misure per la fissazione di determinati aiuti e restituzioni connessi all'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, per quanto riguarda le limitazioni quantitative applicabili all'acquisto all'intervento di burro e latte scremato in polvere (GUL 103 del 19.4.2016, pag. 3).

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 aprile 2016

*Per la Commissione,
a nome del presidente
Jerzy PLEWA
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale*

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/607 DELLA COMMISSIONE**del 19 aprile 2016****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ⁽¹⁾,visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati ⁽²⁾, in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.
- (2) Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 aprile 2016

*Per la Commissione,
a nome del presidente*

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale⁽¹⁾ GUL 347 del 20.12.2013, pag. 671.⁽²⁾ GUL 157 del 15.6.2011, pag. 1.

ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)		
Codice NC	Codice dei paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	IL	279,2
	MA	95,7
	SN	175,5
	TR	108,9
	ZZ	164,8
0707 00 05	MA	80,7
	TR	112,8
	ZZ	96,8
0709 93 10	MA	91,2
	TR	134,3
	ZZ	112,8
0805 10 20	CR	66,6
	EG	47,6
	IL	79,1
	MA	57,5
	TR	38,9
	ZZ	57,9
	ZZ	57,9
0805 50 10	MA	132,7
	ZZ	132,7
0808 10 80	AR	107,0
	BR	106,3
	CL	112,5
	CN	131,9
	US	153,7
	ZA	85,7
	ZZ	116,2
	ZZ	116,2
0808 30 90	AR	101,3
	CL	134,3
	CN	86,4
	ZA	117,7
	ZZ	109,9
	ZZ	109,9

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».

DECISIONI

DECISIONE (PESC) 2016/608 DEL CONSIGLIO

del 18 aprile 2016

sull'accoglienza temporanea di alcuni palestinesi da parte di Stati membri dell'Unione europea

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29 e l'articolo 31, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il 5 marzo 2015 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2015/363 ⁽¹⁾ sull'accoglienza temporanea di alcuni palestinesi da parte di Stati membri che prevedeva una proroga della validità dei permessi nazionali d'ingresso e di soggiorno nel territorio degli Stati membri di cui alla posizione comune 2002/400/PESC ⁽²⁾, per un ulteriore periodo di 24 mesi.
- (2) Sulla base di una valutazione dell'applicazione della posizione comune 2002/400/PESC, il Consiglio ritiene opportuno prorogare la validità di tali permessi di ulteriori 24 mesi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli Stati membri di cui all'articolo 2 della posizione comune 2002/400/PESC prorogano la validità dei permessi nazionali di ingresso e di soggiorno concessi ai sensi dell'articolo 3 di detta posizione comune di ulteriori 24 mesi a decorrere dal 31 gennaio 2016.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 18 aprile 2016

Per il Consiglio

Il presidente

F. MOGHERINI

⁽¹⁾ Decisione (PESC) 2015/363 del Consiglio, del 5 marzo 2015, sull'accoglienza temporanea di alcuni palestinesi da parte di Stati membri dell'Unione europea (GU L 62 del 6.3.2015, pag. 24).

⁽²⁾ Posizione comune 2002/400/PESC del Consiglio, del 21 maggio 2002, sull'accoglienza temporanea di alcuni palestinesi da parte di Stati membri dell'Unione europea (GU L 138 del 28.5.2002, pag. 33).

DECISIONE (PESC) 2016/609 DEL CONSIGLIO**del 18 aprile 2016****che modifica la decisione 2010/413/PESC, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

vista la decisione 2010/413/PESC del Consiglio, del 26 luglio 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran e che abroga la posizione comune 2007/140/PESC ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 23,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Il 26 luglio 2010 il Consiglio ha adottato la decisione 2010/413/PESC.
- (2) Il 14 luglio 2015 la Cina, la Francia, la Germania, la Federazione russa, il Regno Unito e gli Stati Uniti, con il sostegno dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, hanno raggiunto un accordo con l'Iran per una soluzione globale a lungo termine della questione nucleare iraniana. L'efficace attuazione del piano d'azione congiunto globale (PACG) garantirà la natura esclusivamente pacifica del programma nucleare iraniano e comporterà la revoca complessiva di tutte le sanzioni relative al nucleare.
- (3) Il 20 luglio 2015 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione (UNSCR) 2231 (2015), che approva il PACG, sollecita la sua piena attuazione secondo il calendario deciso nel PACG e stabilisce le azioni da mettere in atto conformemente al PACG.
- (4) Il PACG, come approvato dall'UNSCR 2231 (2015), stabilisce in particolare che l'Unione debba rimuovere le misure restrittive in essere contro talune persone ed entità alla «data di transizione» (18 ottobre 2023), vale a dire otto anni dopo la «data di adozione» (18 ottobre 2015) o prima, sulla base di una relazione del direttore generale dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA) indirizzata al consiglio dei governatori dell'AIEA e, parallelamente, al Consiglio di sicurezza dell'ONU, che attesti che l'AIEA è giunta alla conclusione («Broader Conclusion») che tutto il materiale nucleare in Iran rimane impiegato in attività pacifiche.
- (5) Il Consiglio ha riesaminato la motivazione relativa a un'entità che deve essere soggetta a misure restrittive fino alla data di transizione e ha stabilito la necessità di integrarla.
- (6) La voce di cui all'allegato della presente decisione dovrebbe applicarsi fino al 22 ottobre 2016.
- (7) È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione 2010/413/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato II della decisione 2010/413/PESC è modificato come indicato nell'allegato della presente decisione.

*Articolo 2*La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Lussemburgo, il 18 aprile 2016

Per il Consiglio

Il presidente

F. MOGHERINI

⁽¹⁾ GUL 195 del 27.7.2010, pag. 39.

ALLEGATO

La seguente voce è inserita nella parte I.B dell'allegato II della decisione 2010/413/PESC fino al 22 ottobre 2016:

I. Persone ed entità coinvolte in attività relative a missili nucleari o balistici e persone e entità che forniscono sostegno al governo dell'Iran

B. Entità

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
«7 bis (*).	Banca Saderat Iran (tutte le filiali comprese) e sue controllate: a) Bank Saderat PLC (London)	Bank Saderat Tower, 43 Somayeh Ave, Teheran, Iran. 5 Lothbury, Londra, EC2R 7 HD, Regno Unito	Con la gestione di lettere di credito dell'Organizzazione delle industrie della difesa (DIO) nel marzo 2009, la Banca Saderat ha violato le disposizioni dell'UNSCR 1737, che ha designato la DIO e pertanto ha richiesto il congelamento dei suoi fondi nonché delle sue attività finanziarie e risorse economiche e ha vietato che gliene fossero messi a disposizione altri. Con la gestione di tali lettere di credito, la Banca Saderat ha anche aiutato la DIO a violare il divieto di cui all'UNSCR 1747 relativo all'acquisto e all'approvvigionamento da parte dell'Iran di armi e materiale connesso. Controllata al 100 % dalla Banca Saderat.	

(*). In conformità della decisione (PESC) 2016/609 del Consiglio, la presente voce si applica fino al 22 ottobre 2016.»

DECISIONE (PESC) 2016/610 DEL CONSIGLIO**del 19 aprile 2016****relativa a una missione militare di formazione dell'Unione europea in ambito PSDC nella Repubblica centrafricana (EUTM RCA)**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 28, l'articolo 42, paragrafo 4, e l'articolo 43, paragrafo 2,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Nelle conclusioni del 17 e 18 novembre 2014 il Consiglio ha riconosciuto la necessità di adottare un approccio comune con le Nazioni Unite (ONU) nella Repubblica centrafricana (RCA) per la riforma delle forze di sicurezza, comprese le forze armate, al fine di stabilizzare la situazione a sostegno del processo politico. Al riguardo ha riconosciuto il valore aggiunto di un potenziale ulteriore ruolo dell'Unione nella riforma del settore della sicurezza a sostegno degli sforzi dell'ONU, garantendo nel contempo l'adesione a livello locale.
- (2) Il 19 gennaio 2015 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2015/78 ⁽¹⁾ relativa a una missione militare consultiva dell'Unione europea nell'ambito della politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC) nella Repubblica centrafricana (EUMAM RCA). Il mandato dell'EUMAM RCA finisce il 16 luglio 2016.
- (3) Con lettera dell'8 ottobre 2015 lo «*Chef de l'État de Transition*» della RCA ha invitato l'Unione a fornire ulteriore sostegno alle forze armate centrafricane (FACA) attraverso una struttura di formazione operativa rafforzata in piena collaborazione con la missione multidimensionale integrata delle Nazioni Unite per la stabilizzazione nella Repubblica centrafricana (Minusca).
- (4) Il 17 novembre 2015 il Consiglio ha lodato il lavoro dell'EUMAM RCA a sostegno della ristrutturazione delle FACA e ha invitato l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (AR) a iniziare i preparativi per una missione che fornisca consulenza strategica e formazioni operative, da avviare dopo l'insediamento di autorità democraticamente elette e in tempo utile prima della fine del mandato dell'EUMAM RCA.
- (5) Il 14 marzo 2016 il Consiglio ha approvato il concetto di gestione della crisi per una possibile missione militare di formazione dell'Unione in ambito PSDC nella RCA.
- (6) Con lettera del 30 marzo 2016 il presidente dell'RCA ha invitato l'Unione a inviare una missione militare di formazione dell'Unione in ambito PSDC nell'RCA (EUTM RCA).
- (7) L'EUTM RCA dovrebbe schierare il più rapidamente possibile la piena capacità operativa (*Full Operating Capability* — FOC).
- (8) Il comitato politico e di sicurezza (CPS) dovrebbe esercitare, sotto la responsabilità del Consiglio e dell'AR, il controllo politico sull'EUTM RCA, assicurarne la direzione strategica e adottare le decisioni pertinenti conformemente all'articolo 38, terzo comma, del trattato sull'Unione europea (TUE).

⁽¹⁾ Decisione (PESC) 2015/78 del Consiglio, del 19 gennaio 2015, relativa a una missione militare consultiva dell'Unione europea in ambito PSDC nella Repubblica centrafricana (EUMAM RCA) (GU L 13 del 20.1.2015, pag. 8).

- (9) È necessario negoziare e concludere accordi internazionali relativi allo status delle unità e del personale diretti dall'UE e alla partecipazione di Stati terzi alle missioni dell'Unione.
- (10) A norma dell'articolo 41, paragrafo 2, TUE e della decisione (PESC) 2015/528 del Consiglio ⁽¹⁾, le spese operative derivanti dalla presente decisione che hanno implicazioni nel settore militare o della difesa sono a carico degli Stati membri.
- (11) A norma dell'articolo 5 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al TUE e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), la Danimarca non partecipa all'elaborazione e all'attuazione di decisioni e azioni dell'Unione che hanno implicazioni nel settore della difesa. La Danimarca non partecipa pertanto all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione e non partecipa al finanziamento della presente missione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Missione

1. L'Unione conduce una missione militare di formazione in ambito PSDC nella Repubblica centrafricana (EUTM RCA) al fine di contribuire alla riforma del settore della difesa nella RCA nell'ambito del processo di riforma del settore della sicurezza centrafricana coordinato da Minusca.
2. Lavorando allo scopo di ottenere Forze armate centrafricane (FACA) moderne, efficaci e democraticamente responsabili, l'EUTM RCA assicura:
 - a) consulenza strategica al ministero della difesa della RCA, allo Stato maggiore e alle forze armate;
 - b) istruzione per gli ufficiali e i sottufficiali delle FACA;
 - c) formazione per le FACA.
3. Nell'ambito dei suoi mezzi e delle sue capacità, l'EUTM RCA fornisce alla delegazione dell'Unione nella Repubblica centrafricana competenze nei settori militare, della sicurezza e dello stato di diritto.
4. L'EUTM RCA coopera con Minusca al fine di garantire la coerenza tra il processo di riforma del settore della sicurezza e lo schieramento di elementi formati delle FACA.
5. L'EUTM RCA opera secondo gli obiettivi politici e strategici figuranti nel concetto di gestione della crisi approvato dal Consiglio il 14 marzo 2016.

Articolo 2

Nomina del comandante della missione dell'UE

1. Il Generale di brigata Eric HAUTECLOQUE-RAYSZ è nominato comandante della missione dell'UE EUTM RCA («comandante della missione dell'UE»).
2. Il comandante della missione dell'UE esercita le funzioni di comandante dell'operazione dell'UE e di comandante della forza dell'UE.

⁽¹⁾ Decisione (PESC) 2015/528 del Consiglio, del 27 marzo 2015, relativa all'istituzione di un meccanismo per amministrare il finanziamento dei costi comuni delle operazioni dell'Unione europea che hanno implicazioni nel settore militare o della difesa (Athena) e che abroga la decisione 2011/871/PESC (GU L 84 del 28.3.2015, pag. 39).

*Articolo 3***Designazione della sede del comando della missione**

1. Il comando della missione EUTM RCA ha sede a Bangui, RCA. Esso svolge le funzioni di comando operativo e di comando della forza.
2. Il comando dell'EUMAM RCA comprende una cellula di sostegno a Bruxelles.

*Articolo 4***Pianificazione e avvio dell'EUTM RCA**

1. Le regole di ingaggio applicabili all'EUMAM RCA sono applicabili all'EUTM RCA nella sua fase di pianificazione nella provincia di Bangui.
2. L'EUMAM RCA prende avvio con una decisione del Consiglio riguardante la data raccomandata dal comandante della missione dell'UE successivamente all'approvazione del piano della missione e delle regole di ingaggio.

*Articolo 5***Controllo politico e direzione strategica**

1. Il CPS, sotto la responsabilità del Consiglio e dell'AR, esercita il controllo politico e la direzione strategica dell'EUTM RCA. Il Consiglio autorizza il CPS ad assumere le decisioni pertinenti a norma dell'articolo 38 TUE. Tale autorizzazione include le competenze necessarie per modificare i documenti di pianificazione, compresi il piano della missione e le regole di ingaggio. Essa include inoltre le competenze necessarie per adottare decisioni relative alla nomina dei comandanti successivi della missione dell'UE. Le competenze decisionali riguardanti gli obiettivi, l'ambito e la conclusione dell'EUTM RCA, nonché le condizioni generali per l'attuazione dei suoi compiti, restano attribuite al Consiglio.
2. Il CPS riferisce periodicamente al Consiglio.
3. Il CPS riceve periodicamente dal presidente del comitato militare dell'UE (*EU Military Committee* — EUMC) relazioni sulla condotta dell'EUTM RCA. Il CPS può invitare alle sue riunioni il comandante della missione dell'UE, ove opportuno.

*Articolo 6***Direzione militare**

1. L'EUMC sorveglia la corretta esecuzione dell'EUTM RCA condotta sotto la responsabilità del comandante della missione dell'UE.
2. L'EUMC riceve periodicamente relazioni del comandante della missione dell'UE. Esso può invitare alle sue riunioni il comandante della missione dell'UE, ove opportuno.
3. Il presidente dell'EUMC agisce in qualità di referente principale con il comandante della missione dell'UE.

*Articolo 7***Coerenza della risposta dell'Unione e coordinamento**

1. L'AR garantisce l'attuazione della presente decisione e ne assicura altresì la coerenza con l'azione esterna dell'Unione nel suo complesso, inclusi i programmi di sviluppo dell'Unione e la sua assistenza umanitaria.
2. Fatta salva la catena di comando, il comandante della missione dell'UE riceve orientamenti politici a livello locale dal capo della delegazione dell'Unione nella Repubblica centrafricana.

3. L'AR, assistito dal servizio europeo per l'azione esterna (SEAE), agisce in qualità di referente principale con l'ONU, le autorità della RCA e i paesi limitrofi, l'Unione africana (UA), la Comunità economica degli Stati dell'Africa centrale (CEEAC), nonché con altri pertinenti attori internazionali e bilaterali.
4. Le modalità di coordinamento pertinenti all'operazione tra il comandante della missione dell'UE, gli attori dell'Unione e i partner strategici chiave a livello locale sono definite nel piano della missione.

Articolo 8

Partecipazione di Stati terzi

1. Fatta salva l'autonomia decisionale dell'Unione e il suo quadro istituzionale unico e in base agli orientamenti pertinenti del Consiglio europeo, gli Stati terzi possono essere invitati a partecipare all'EUTM RCA.
2. Il Consiglio autorizza il CPS a invitare gli Stati terzi a offrire un contributo e ad adottare, su raccomandazione del comandante della missione dell'UE e dell'EUMC, le pertinenti decisioni in merito all'accettazione dei contributi proposti.
3. Le modalità per la partecipazione di Stati terzi sono oggetto di accordi conclusi a norma dell'articolo 37 TUE e secondo la procedura di cui all'articolo 218 TFUE. Quando l'Unione e uno Stato terzo hanno concluso un accordo che istituisce un quadro per la partecipazione di quest'ultimo alle missioni dell'Unione di gestione delle crisi, le disposizioni di detto accordo si applicano nell'ambito dell'EUTM RCA.
4. Gli Stati terzi che forniscono contributi militari significativi all'EUTM RCA hanno gli stessi diritti e gli stessi obblighi, in termini di gestione quotidiana dell'EUTM RCA, degli Stati membri che vi partecipano.
5. Il Consiglio autorizza il CPS ad adottare le pertinenti decisioni sull'istituzione di un comitato dei contributori, qualora Stati terzi forniscano contributi militari significativi.

Articolo 9

Status del personale diretto dall'UE

Lo status delle unità e del personale diretti dall'UE, compresi i privilegi, le immunità e le altre garanzie necessarie per l'espletamento e il corretto svolgimento della loro missione, è oggetto di un accordo concluso a norma dell'articolo 37 TUE e secondo la procedura di cui all'articolo 218 TFUE.

Articolo 10

Disposizioni finanziarie

1. I costi comuni dell'EUTM RCA sono gestiti a norma della decisione (PESC) 2015/528.
2. L'importo di riferimento finanziario per i costi comuni dell'EUTM RCA è pari a 18 180 000 EUR. La percentuale dell'importo di riferimento di cui all'articolo 25, paragrafo 1, della decisione (PESC) 2015/528 è pari al 15 % e la percentuale di cui all'articolo 34, paragrafo 3, di tale decisione è pari al 60 % per l'impegno e al 15 % per il pagamento.

*Articolo 11***Cellula di progetto**

1. L'EUTM RCA dispone di una cellula di progetto per identificare e attuare i progetti, finanziati dall'Unione, dagli Stati membri o da Stati terzi, che sono coerenti con i suoi obiettivi e contribuiscono alla realizzazione del mandato.
2. Athena può gestire i contributi finanziari legati ai progetti di cui al paragrafo 1 del presente articolo, a norma dell'articolo 30 della decisione (PESC) 2015/528.
3. Né l'Unione né l'AR sono in alcun caso ritenuti responsabili dagli Stati contributori per atti od omissioni dell'EUTM RCA nell'utilizzo dei fondi messi a disposizione da tali Stati.

*Articolo 12***Comunicazione di informazioni**

1. L'AR è autorizzato a comunicare agli Stati terzi associati alla presente decisione, secondo necessità e in funzione delle esigenze dell'EUTM RCA, le informazioni classificate UE che sono prodotte ai fini dell'EUTM RCA, conformemente alla decisione 2013/488/UE del Consiglio ⁽¹⁾, come segue:
 - a) fino al livello previsto nei pertinenti accordi sulla sicurezza delle informazioni conclusi tra l'Unione e lo Stato terzo in questione; o
 - b) fino al livello «CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL» negli altri casi.
2. L'AR è altresì autorizzato a comunicare all'ONU e all'UA, in funzione delle necessità operative dell'EUTM RCA, le informazioni classificate UE fino al livello «RESTREINT UE/UE RESTRICTED» che sono prodotte ai fini dell'EUTM RCA, a norma della decisione 2013/488/UE. A tal fine sono concordate disposizioni tra l'AR e le autorità competenti dell'ONU e dell'UA.
3. Qualora insorgano necessità operative specifiche e immediate, l'AR è parimenti autorizzato a comunicare allo Stato ospitante le informazioni classificate UE fino al livello «RESTREINT UE/UE RESTRICTED» che sono prodotte ai fini dell'EUTM RCA, a norma della decisione 2013/488/UE. A tal fine sono concordate disposizioni tra l'AR e le autorità competenti dello Stato ospitante.
4. L'AR è autorizzato a comunicare agli Stati terzi associati alla presente decisione documenti non classificati dell'UE connessi alle deliberazioni del Consiglio relative all'EUTM RCA, coperti dall'obbligo del segreto professionale a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento interno del Consiglio ⁽²⁾.
5. L'AR può delegare tali autorizzazioni, nonché la capacità di concludere le disposizioni di cui al presente articolo, ai funzionari del SEAE e/o al comandante della missione dell'UE.

*Articolo 13***Entrata in vigore e conclusione**

1. La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
2. L'EUTM RCA cessa di produrre effetti 24 mesi dopo aver raggiunto la piena FOC.

⁽¹⁾ Decisione 2013/488/UE del Consiglio, del 23 settembre 2013, sulle norme di sicurezza per proteggere le informazioni classificate UE (GU L 274 del 15.10.2013, pag. 1).

⁽²⁾ Decisione 2009/937/UE del Consiglio, del 1° dicembre 2009, relativa all'adozione del suo regolamento interno (GU L 325 dell'11.12.2009, pag. 35).

3. La presente decisione è abrogata a decorrere dalla data di chiusura della sede del comando dell'EUTM RCA, conformemente alla pianificazione approvata per la conclusione dell'EUTM RCA e fatte salve le procedure per la verifica e la presentazione dei conti dell'EUTM RCA, di cui alla decisione (PESC) 2015/528.

Fatto a Lussemburgo, il 19 aprile 2016

Per il Consiglio

Il presidente

F. MOGHERINI

DECISIONE DELLA COMMISSIONE (UE) 2016/611**del 15 aprile 2016****relativa al documento di riferimento sulla migliore pratica di gestione ambientale, sugli indicatori di prestazione ambientale settoriale e sugli esempi di eccellenza per il settore del turismo a norma del regolamento (CE) n. 1221/2009 sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS)***[notificata con il numero C(2016) 2137]***(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), che abroga il regolamento (CE) n. 761/2001 e le decisioni della Commissione 2001/681/CE e 2006/193/CE ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 46, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1221/2009 impone alla Commissione di elaborare documenti di riferimento per specifici settori economici in consultazione con gli Stati membri e altre parti interessate. Tali documenti di riferimento settoriali sono necessari per aiutare le organizzazioni a concentrarsi maggiormente sugli aspetti ambientali più importanti per un dato settore e permettono di valutare, comunicare e migliorare le proprie prestazioni ambientali. Tali documenti devono includere la migliore pratica di gestione ambientale, indicatori di prestazione ambientale e, ove opportuno, esempi di eccellenza nonché sistemi di classificazione che consentano di determinare i livelli delle prestazioni ambientali nei settori considerati.
- (2) La comunicazione della Commissione dal titolo «Elaborazione del piano di lavoro che stabilisce un elenco indicativo dei settori per l'adozione dei documenti di riferimento settoriali e transettoriali, a norma del regolamento (CE) n. 1221/2009, sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS)» ⁽²⁾ stabilisce un piano di lavoro e un elenco indicativo dei settori prioritari ai fini dell'adozione di documenti di riferimento settoriali e transettoriali, compreso il settore del turismo.
- (3) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito ai sensi dell'articolo 49 del regolamento (CE) n. 1221/2009,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il documento di riferimento settoriale sulla migliore pratica di gestione ambientale, sugli indicatori di prestazione ambientale settoriale e sugli esempi di eccellenza per il settore del turismo è riportato nell'allegato.

⁽¹⁾ GUL 342 del 22.12.2009, pag. 1.⁽²⁾ GU C 358 dell'8.12.2011, pag. 2.

Articolo 2

Le organizzazioni del settore del turismo che aderiscono ad EMAS tengono conto del documento di riferimento settoriale e sono invitate pertanto a:

- avvalersi dei pertinenti elementi del documento di riferimento settoriale, quando sviluppano ed applicano il loro sistema di gestione ambientale alla luce delle analisi ambientali;
- dimostrare, nella loro dichiarazione ambientale, come sono stati applicati gli indicatori di prestazione ambientale per lo specifico settore, le migliori pratiche di gestione ambientale e gli esempi di eccellenza descritti nel documento di riferimento settoriale per identificare misure e azioni ed eventualmente stabilire le priorità per migliorare la prestazione ambientale.

Articolo 3

Le organizzazioni che aderiscono ad EMAS non sono obbligate a conformarsi agli esempi di eccellenza di cui al documento di riferimento settoriale, considerato che la natura facoltativa dell'adesione ad EMAS lascia alle organizzazioni stesse la valutazione della fattibilità degli esempi in termini di costi e benefici.

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 15 aprile 2016

Per la Commissione
Karmenu VELLA
Membro della Commissione

ALLEGATO

INDICE

1.	Introduzione	30
2.	Campo di applicazione	33
3.	Migliori pratiche di gestione ambientale, indicatori di prestazione ambientale settoriale ed esempi di eccellenza per il settore del turismo	36
3.1.	Questioni trasversali	36
3.1.1.	Attuazione del sistema di gestione ambientale	36
3.1.2.	Gestione della catena di approvvigionamento	36
3.2.	Gestione delle destinazioni turistiche	37
3.2.1.	Piani di sviluppo strategico della destinazione	37
3.2.2.	Conservazione e gestione della biodiversità	37
3.2.3.	Infrastrutture e prestazione di servizi	38
3.3.	Attività dei tour operator e delle agenzie di viaggio	38
3.3.1.	Ridurre e attenuare l'impatto ambientale delle operazioni di trasporto	38
3.3.2.	Incoraggiare il miglioramento ambientale dei prestatori di servizi di ricettività	39
3.3.3.	Favorire il miglioramento del luogo di destinazione	40
3.3.4.	Sviluppare e promuovere adeguati pacchetti turistici e incoraggiare comportamenti più sostenibili da parte dei turisti	40
3.3.5.	Operazioni amministrative e commerciali efficienti	41
3.4.	Ridurre al minimo il consumo di acqua nelle strutture ricettive	41
3.4.1.	Monitoraggio, manutenzione e ottimizzazione del sistema idrico	41
3.4.2.	Dispositivi idraulici efficienti (Sanitari ad efficiente uso d'acqua) nelle località ricettive	42
3.4.3.	Gestione interna efficiente	42
3.4.4.	Ottimizzare le operazioni di lavanderia su piccola scala	43
3.4.5.	Ottimizzare le operazioni di lavanderia su vasta scala o esternalizzate	43
3.4.6.	Gestione ottimale delle piscine	44
3.4.7.	Riciclaggio dell'acqua piovana e delle acque grigie	44
3.5.	Gestione dei rifiuti e delle acque reflue nelle strutture ricettive	45
3.5.1.	Prevenzione dei rifiuti	45
3.5.2.	Raccolta differenziata dei rifiuti e avvio al riciclaggio	45
3.5.3.	Trattamento delle acque reflue	45
3.6.	Ridurre al minimo il consumo energetico nelle strutture ricettive	46
3.6.1.	Sistemi di monitoraggio e di gestione dell'energia	46
3.6.2.	Miglioramento dell'involucro edilizio	46

3.6.3.	Ottimizzare i sistemi di riscaldamento, ventilazione e condizionamento dell'aria	47
3.6.4.	Sistemi efficienti di pompe di calore e di riscaldamento/raffreddamento geotermici	47
3.6.5.	Apparecchi elettrici e di illuminazione efficienti	48
3.6.6.	Fonti energetiche rinnovabili	48
3.7.	Cucine di ristoranti e alberghi	49
3.7.1.	Approvvigionamento «verde» di prodotti alimentari e bevande	49
3.7.2.	Gestione dei rifiuti organici	49
3.7.3.	Ottimizzazione delle lavastoviglie, della pulizia e della preparazione dei pasti	49
3.7.4.	Ottimizzazione della cucina, della ventilazione e del raffreddamento	50
3.8.	Campeggi	50
3.8.1.	Educazione ambientale dei campeggiatori	50
3.8.2.	Gestione ambientale delle zone all'aperto	51
3.8.3.	Efficienza energetica dei campeggi e generazione di energia rinnovabile	51
3.8.4.	Efficienza idrica del campeggio	52
3.8.5.	Riduzione al minimo dei rifiuti campeggi	52
3.8.6.	Piscine naturali	53
4.	Principali indicatori di prestazione ambientale per settore specifico raccomandati	54

1. INTRODUZIONE

Il presente documento è un documento di riferimento settoriale elaborato a norma dell'articolo 46 del regolamento (CE) n. 1221/2009 sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) ⁽¹⁾. Al fine di agevolare la comprensione del documento, l'introduzione illustra brevemente la base giuridica del sistema e la sua applicazione.

Il documento è basato su una dettagliata relazione scientifica e strategica ⁽²⁾ (la «relazione sulle migliori pratiche») elaborata dall'Istituto per gli studi sulle prospettive tecnologiche (IPTS), uno dei sette istituti del Centro di ricerca (JRC) della Commissione europea.

Contesto normativo

Il sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) è stato introdotto nel 1993 con il regolamento (CEE) n. 1836/93 del Consiglio al fine di favorire l'adesione volontaria delle organizzazioni ⁽³⁾. Da allora EMAS ha subito due importanti revisioni:

- il regolamento (CE) n. 761/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾,
- il regolamento (CE) n. 1221/2009.

⁽¹⁾ GUL 342 del 22.12.2009, pag. 1.

⁽²⁾ La relazione scientifica e strategica è pubblicata sul sito del JRC/IPTS al seguente indirizzo: <http://susproc.jrc.ec.europa.eu/activities/emas/documents/TourismBEMP.pdf> Le conclusioni sulle migliori pratiche di gestione ambientale e la relativa applicabilità nonché gli specifici indicatori di prestazione ambientale e gli esempi di eccellenza contenuti nel presente documento di riferimento settoriale sono basati su quanto documentato nella suddetta relazione. Le informazioni generali e i dettagli tecnici sono reperibili al menzionato indirizzo.

⁽³⁾ Regolamento (CEE) n. 1836/93 del Consiglio, del 29 giugno 1993, sull'adesione volontaria delle imprese del settore industriale a un sistema comunitario di ecogestione e audit (GUL 168 del 10.7.1993, pag. 1).

⁽⁴⁾ Regolamento (CE) n. 761/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001, sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) (GUL 114 del 24.4.2001, pag. 1).

Un nuovo elemento importante dell'ultima revisione, entrata in vigore l'11 gennaio 2010, è l'articolo 46 che verte sull'elaborazione di documenti di riferimento settoriali. Tali documenti includono le migliori pratiche di gestione ambientale (BEMP, *Best Environmental Management Practices*), gli indicatori di prestazione ambientale per settori specifici e, ove opportuno, esempi di eccellenza, oltre a sistemi di classificazione che consentano di determinare i livelli delle prestazioni.

Come intendere e usare il presente documento

Il sistema di ecogestione e audit (EMAS) è un sistema di adesione volontaria destinato alle organizzazioni che si impegnano a favore di un costante miglioramento ambientale. All'interno di tale quadro di riferimento, il presente documento di riferimento settoriale fornisce orientamenti specifici per il settore del turismo e illustra alcune possibilità di miglioramento e le migliori pratiche in questo ambito.

Il documento è stato redatto dal Centro comune di ricerca della Commissione europea, con il contributo delle parti interessate. Un gruppo tecnico di lavoro, composto da esperti e da portatori d'interessi del settore e guidato dal Centro comune di ricerca della Commissione europea, ha discusso e infine concordato le migliori pratiche di gestione ambientale, gli indicatori di prestazione ambientale settoriale e gli esempi di eccellenza descritti nel presente documento. In particolare, tali parametri di riferimento sono stati ritenuti rappresentativi dei livelli di prestazione ambientale raggiunti dalle organizzazioni più efficienti del settore.

Il presente documento mira ad aiutare e sostenere tutte le organizzazioni desiderose di migliorare le loro prestazioni ambientali proponendo idee e suggerimenti nonché orientamenti di natura pratica e tecnica.

Esso è rivolto in primo luogo alle organizzazioni che sono già registrate a EMAS e in secondo luogo alle organizzazioni che stanno considerando l'adesione ad EMAS in futuro; infine il documento si rivolge a tutte le organizzazioni che desiderano acquisire informazioni sulle migliori pratiche di gestione ambientale al fine di migliorare le loro prestazioni ambientali. Di conseguenza l'obiettivo del presente documento è aiutare tutte le organizzazioni e gli operatori del settore del turismo a concentrarsi sugli aspetti ambientali pertinenti, diretti e indiretti, e a reperire informazioni sulle migliori pratiche e sugli adeguati indicatori di prestazione ambientale specifici del settore al fine di misurare la propria prestazione ambientale, tenendo conto anche degli esempi di eccellenza.

In che modo le organizzazioni aderenti a EMAS devono tener conto dei documenti di riferimento:

Ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009, le organizzazioni che aderiscono a EMAS devono tener conto dei documenti di riferimento a due diversi livelli:

- 1) quando sviluppano e applicano un sistema di gestione ambientale, alla luce delle analisi ambientali (articolo 4, paragrafo 1, lettera b);

Ciò significa che le organizzazioni dovrebbero avvalersi dei pertinenti elementi descritti nel documento di riferimento all'atto di definire e riesaminare i propri traguardi e obiettivi ambientali rispetto ai pertinenti aspetti ambientali individuati nell'analisi ambientale e politica, così come al momento di decidere le azioni da attuare per migliorare le proprie prestazioni ambientali;

- 2) quando predispongono una dichiarazione ambientale [articolo 4, paragrafo 1, lettera d) e articolo 4, paragrafo 4].

Ciò implica che:

- a) le organizzazioni dovrebbero tener conto dei pertinenti indicatori di prestazione ambientale settoriale descritti nel documento di riferimento settoriale al momento della scelta degli indicatori ⁽¹⁾ da utilizzare ai fini della loro relazione sulle prestazioni ambientali.

⁽¹⁾ Ai sensi dell'allegato IV (sezione B, lettera e) del regolamento EMAS, la dichiarazione ambientale deve contenere «una sintesi dei dati disponibili sulle prestazioni dell'organizzazione rispetto ai suoi obiettivi e traguardi ambientali per quanto riguarda i suoi impatti ambientali significativi. La relazione riporta gli indicatori chiave e gli altri pertinenti indicatori esistenti delle prestazioni ambientali di cui alla sezione C». L'allegato IV — sezione C dispone che «Ogni anno ciascuna organizzazione riferisce inoltre sulle proprie prestazioni attinenti agli aspetti ambientali più specifici indicati nella dichiarazione ambientale e, se disponibili, tiene conto dei documenti di riferimento settoriali di cui all'articolo 46».

Quando scelgono la serie di indicatori ai fini della relazione, dovrebbero tenere in considerazione gli indicatori proposti nel corrispondente documento di riferimento settoriale e la loro pertinenza per quanto riguarda gli aspetti ambientali significativi individuati dall'organizzazione nell'analisi ambientale. Gli indicatori vanno presi in considerazione solo se pertinenti per gli aspetti ambientali ritenuti più significativi nell'analisi ambientale;

- b) le organizzazioni dovrebbero indicare nella dichiarazione ambientale in che modo le migliori pratiche di gestione ambientale e, se disponibili, gli esempi di eccellenza, sono stati presi in considerazione.

Esse dovrebbero descrivere in che modo le migliori pratiche di gestione ambientale e gli esempi di eccellenza (che forniscono un'indicazione del livello di prestazione ambientale conseguito dalle organizzazioni più efficienti) sono stati utilizzati per individuare le misure e le azioni, ed eventualmente per stabilire priorità, volte a migliorare (ulteriormente) la loro prestazione ambientale. Tuttavia, non vige l'obbligo di realizzare le migliori pratiche di gestione ambientale o gli esempi di eccellenza individuati, considerato che la natura volontaria di EMAS lascia che siano le organizzazioni stesse a valutare la fattibilità degli esempi e l'attuazione delle migliori pratiche in termini di costi e benefici.

Analogamente agli indicatori di prestazione ambientale, la pertinenza e l'applicabilità delle migliori pratiche di gestione ambientale e gli esempi di eccellenza dovrebbero essere valutati dall'organizzazione sulla base degli aspetti ambientali significativi che essa stessa ha individuato nell'analisi ambientale, nonché degli aspetti tecnici e finanziari.

Elementi dei documenti di riferimento (indicatori, migliori pratiche di gestione ambientale, esempi di eccellenza) non ritenuti pertinenti per quanto riguarda gli aspetti ambientali significativi identificati dall'organizzazione nell'analisi ambientale non dovrebbero essere riportati o descritti nella dichiarazione ambientale.

La partecipazione a EMAS è un processo continuo, il che significa che un'organizzazione, ogniqualvolta intenda migliorare (e riesaminare) la propria prestazione ambientale, consulta il documento su argomenti specifici per trovare ispirazione in merito alle questioni da affrontare man mano nell'ambito di un approccio graduale.

I verificatori ambientali EMAS controllano se e come l'organizzazione abbia tenuto conto del documento di riferimento settoriale nella preparazione della dichiarazione ambientale [articolo 18, paragrafo 5, lettera d), del regolamento (CE) n. 1221/2009].

Ciò significa che, all'atto del controllo, l'organizzazione dovrà fornire ai verificatori ambientali accreditati le prove di come gli elementi pertinenti del documento di riferimento settoriale sono stati selezionati alla luce delle analisi ambientali e sono stati presi in considerazione. I verificatori non hanno il compito di accertare la conformità agli esempi di eccellenza descritti, bensì devono verificare gli elementi che comprovano in che modo il documento è stato usato come orientamento per individuare gli indicatori e le opportune misure facoltative che l'organizzazione può attuare per migliorare la propria prestazione ambientale.

Data la natura volontaria di EMAS e dei documenti di riferimento, l'onere che grava sull'organizzazione per fornire tali prove non deve essere sproporzionato. In particolare, i verificatori non richiedono una giustificazione per ciascuna delle migliori pratiche, e ciascuno degli indicatori di prestazione ambientale specifici per settore e degli esempi di eccellenza di cui al documento di riferimento settoriale e non considerati pertinenti dall'organizzazione alla luce della sua analisi ambientale. Tuttavia, potrebbero invitare l'organizzazione a tener conto in futuro di ulteriori elementi pertinenti a riprova del suo impegno a favore del costante miglioramento delle prestazioni.

Struttura del documento di riferimento settoriale

Il presente documento consta di quattro capitoli. Il capitolo 1 presenta il contesto giuridico EMAS e illustra le modalità d'uso del presente documento, mentre il capitolo 2 ne definisce l'ambito d'applicazione. Il capitolo 3 descrive in modo conciso le diverse migliori pratiche di gestione ambientale (BEMP, *Best Environmental Management Practices*) corredate di informazioni relative alla loro applicabilità, in generale e a livello di PMI. Quando per una particolare BEMP possono essere formulati specifici indicatori di prestazione ambientale ed esempi di eccellenza, sono indicati anch'essi. Alcuni indicatori ed esempi sono pertinenti per più BEMP e sono quindi ripetuti ogniqualvolta sia opportuno.


Infine il capitolo 4 presenta una tabella esaustiva con una selezione degli indicatori di prestazione ambientale più pertinenti nonché le spiegazioni e gli esempi di eccellenza connessi.

2. CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente documento verte su alcune delle attività specificate nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽¹⁾ (NACE Rev. 2), e precisamente: la sezione I 55-56 «Servizi di alloggio e di ristorazione», la sezione N 79 «Servizi delle agenzie di viaggio, dei tour operator e servizi di prenotazione e attività connesse» e la sezione O 84.11 «Attività generali di amministrazione pubblica».

Il presente documento di riferimento settoriale contempla principalmente le migliori pratiche di gestione ambientale applicate all'interno delle organizzazioni che forniscono ricettività, ristorazione, gestiscono destinazioni turistiche oppure offrono e prenotano viaggi, ricettività o altre attività a scopo turistico (agenzie di viaggio e tour operator)⁽²⁾. Le società che forniscono servizi di ricettività turistica e servizi di campeggio sono inoltre invitate a consultare le pertinenti disposizioni del marchio UE di qualità ecologica⁽³⁾. I gestori di destinazioni turistiche possono fare anche riferimento ad altre iniziative dell'UE che promuovono una gestione sostenibile del turismo, quali, tra gli altri, il sistema europeo di indicatori per il turismo (ETIS)⁽⁴⁾.

I soggetti summenzionati interagiscono con molti altri settori, come si evince dal seguente grafico della catena di valore del turismo. In termini di turismo come prodotto, anche le attività cui partecipa un turista in vacanza costituiscono una parte importante della catena di valore del turismo, e rivestono un possibile interesse ambientale. Tuttavia, esse sono riportate nel presente documento di riferimento settoriale solo nella misura in cui possono essere influenzate dai gestori di destinazioni turistiche e dai tour operator.



Catena del valore nel settore del turismo

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che definisce la classificazione statistica delle attività economiche NACE Revisione 2 e modifica il regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio nonché alcuni regolamenti (CE) relativi a settori statistici specifici (GU L 393 del 30.12.2006, pag. 1).

⁽²⁾ Il presente documento non si applica direttamente al settore delle crociere. Tuttavia, alcune delle migliori pratiche descritte possono, in certa misura, essere applicabili anche alle crociere.

⁽³⁾ <http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/products-groups-and-criteria.html>

⁽⁴⁾ ETIS è un insieme di strumenti di gestione e informazione, concepiti per assistere le destinazioni turistiche a monitorare e misurare le loro prestazioni in termini di turismo sostenibile, rispetto ai propri obiettivi. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito: http://ec.europa.eu/growth/sectors/tourism/offer/sustainable/indicators/index_en.htm

I principali aspetti ambientali e le pressioni che i servizi turistici esercitano sull'ambiente sono presentati nella tabella seguente. Questi aspetti sono stati scelti in quanto maggiormente pertinenti per gli operatori del settore; tuttavia gli aspetti ambientali di cui ciascuna organizzazione dovrebbe tener conto andrebbero valutati caso per caso.

Attività condotte da organizzazioni turistiche (alberghi, campeggi, ristoranti e tour operator) e aspetti e pressioni ambientali associati

Servizio/Attività	Principali aspetti ambientali	Principali pressioni ambientali
Amministrazione	<ul style="list-style-type: none"> — Gestione amministrativa — Accoglienza clienti 	<ul style="list-style-type: none"> — Consumo di energia, acqua e materiali (principalmente carta) — Produzione di rifiuti urbani (grandi quantità di carta) e di rifiuti pericolosi (ad esempio le cartucce di toner)
Servizi tecnici	<ul style="list-style-type: none"> — Produzione di acqua calda e riscaldamento/climatizzazione dei locali — Illuminazione — Ascensori — Piscine — Spazi verdi — Disinfestazioni e derattizzazioni — Riparazioni e manutenzione 	<ul style="list-style-type: none"> — Consumo di energia e di acqua — Consumo di una gamma di prodotti pericolosi — In alcuni casi l'uso di refrigeranti a base di CFC e HCFC (¹). — Emissioni nell'atmosfera (gas a effetto serra, inquinanti atmosferici) — Produzione di diversi tipi di rifiuti potenzialmente pericolosi, ad esempio i contenitori di sostanze chimiche vuoti — Produzione di acque reflue
Ristoranti/bar	<ul style="list-style-type: none"> — Prima colazione, cena e pranzo — Bevande e snack 	<ul style="list-style-type: none"> — Pressioni sulla catena di approvvigionamento (cfr. «acquisti») — Consumo di energia, acqua e materie prime — Produzione di rifiuti urbani (in particolare rifiuti alimentari e gli imballaggi)
Cucina	<ul style="list-style-type: none"> — Conservazione degli alimenti — Preparazione degli alimenti — Rigovernatura 	<ul style="list-style-type: none"> — Pressioni sulla catena di approvvigionamento (cfr. «acquisti») — Ingente consumo energetico e idrico — Produzione di rifiuti urbani (in particolare rifiuti alimentari e imballaggi) — Produzione di rifiuti di olio vegetale — Produzione di odori
Uso di camere	<ul style="list-style-type: none"> — Pernottamenti di clienti — Prodotti ad uso dei clienti — Servizi domestici 	<ul style="list-style-type: none"> — Consumo di energia, acqua e materie prime — Uso di prodotti pericolosi — Produzione di rifiuti di imballaggi e piccole quantità di rifiuti urbani — Produzione di acque reflue
Lavanderia	<ul style="list-style-type: none"> — Lavaggio e stiratura abiti dei clienti — Lavaggio e stiratura di biancheria da letto, asciugamani ecc. 	<ul style="list-style-type: none"> — Ingente consumo energetico e idrico — Uso di prodotti pericolosi — Produzione di acque reflue

Servizio/Attività	Principali aspetti ambientali	Principali pressioni ambientali
Acquisti	<ul style="list-style-type: none"> — Selezione di prodotti e di fornitori — Magazzinaggio dei prodotti 	<ul style="list-style-type: none"> — Pressioni generate dalla catena di approvvigionamento (occupazione del suolo, degrado o distruzione di ecosistemi, disturbo della fauna selvatica, consumo di energia e di acqua, emissioni nell'atmosfera — inquinanti atmosferici e gas a effetto serra -, scarichi in acqua, produzione di rifiuti) — Produzione di rifiuti di imballaggi — Perdite di sostanze pericolose
Attività	<ul style="list-style-type: none"> — Attività al coperto — Attività all'aperto 	<ul style="list-style-type: none"> — Consumo di energia, acqua e materie prime — Impatto sugli ecosistemi locali — Rumore — Produzione di rifiuti urbani — Pressioni generate dalle infrastrutture (cfr. «Edilizia e costruzioni»)
Trasporti	<ul style="list-style-type: none"> — Trasporto di clienti — Trasporto di dipendenti — Trasporto da parte dei fornitori 	<ul style="list-style-type: none"> — Consumo di energia (carburante) — Emissioni atmosferiche — Pressioni generate dalle infrastrutture (cfr. «Edilizia e costruzioni»)
Servizi complementari	<ul style="list-style-type: none"> — Servizi medici, supermercati, negozi di souvenir, terme e centri-benessere, parrucchieri ecc. 	<ul style="list-style-type: none"> — Consumo di energia, acqua e materie prime — Produzione di rifiuti urbani, e alcuni tipi specifici di rifiuti pericolosi (ad esempio, rifiuti sanitari)
Edilizia e costruzioni	<ul style="list-style-type: none"> — Costruzione di nuove zone o servizi — Manutenzione di zone o servizi esistenti 	<ul style="list-style-type: none"> — Occupazione del suolo — Degrado o distruzione di ecosistemi — Disturbo della fauna selvatica — Consumo di energia e di acqua — Ingente consumo di materie prime e di prodotti pericolosi — Consistente produzione di rifiuti da costruzione — Produzione di rifiuti pericolosi

(¹) CFC e HCFC indicano, rispettivamente, i clorofluorocarburi e gli idroclorofluorocarburi.

Le migliori pratiche di gestione ambientale (BEMP) presentate nel presente documento di riferimento settoriale sono raggruppate come segue:

- BEMP volte a migliorare le questioni trasversali nel settore del turismo,
- BEMP volte a migliorare la gestione di destinazioni turistiche (¹),
- BEMP volte a migliorare le attività dei tour operator e delle agenzie di viaggio,
- BEMP volte a ridurre al minimo il consumo di acqua nelle strutture ricettive,

(¹) La gestione di destinazioni turistiche è il coordinamento di tutti i pertinenti operatori pubblici e privati, svolto solitamente da un ente pubblico con o senza partecipazione privata, inteso a sostenere lo sviluppo del turismo in una destinazione prendendo decisioni strategiche, attuando azioni politiche, mantenendo e promuovendo il patrimonio culturale e naturale e i luoghi di attrazione, coordinando eventi/festival, raccogliendo risorse per i progetti connessi al turismo, facilitando la cooperazione tra le imprese, garantendo infrastrutture e servizi.

- BEMP volte a ridurre al minimo la produzione di rifiuti nelle strutture ricettive,
- BEMP volte a ridurre al minimo il consumo di energia nelle strutture ricettive,
- BEMP volte a migliorare le cucine di ristoranti e alberghi,
- BEMP volte a migliorare i campeggi.

Le BEMP contemplano gli aspetti ambientali più importanti del settore.

3. MIGLIORI PRATICHE DI GESTIONE AMBIENTALE, INDICATORI DI PRESTAZIONE AMBIENTALE SETTORIALE ED ESEMPI DI ECCELLENZA PER IL SETTORE DEL TURISMO

3.1. Questioni trasversali

3.1.1. Attuazione del sistema di gestione ambientale

La BEMP consiste nel procedere a una valutazione dei principali aspetti ambientali diretti e indiretti associati all'organizzazione, e nell'applicare i pertinenti indicatori di prestazione e confrontarli con i relativi esempi di eccellenza.

Applicabilità

Questa BEMP è applicabile a tutti gli operatori del turismo, compresi i gestori di destinazioni turistiche, i tour operator, i prestatori di servizi di ricettività, di ristorazione, di attività turistiche e gli operatori dei trasporti. Questa BEMP è anche pienamente applicabile alle **piccole imprese** ⁽¹⁾.

Indicatori di prestazioni ambientali ed esempi di eccellenza associati

Indicatore di prestazione ambientale	Esempi di eccellenza
(i1) Attuazione di un sistema di gestione ambientale (sì/no)	<p>(e1) Adeguati indicatori sono utilizzati per monitorare costantemente tutti gli aspetti pertinenti delle prestazioni ambientali, compresi gli aspetti meno facilmente misurabili e quelli indiretti, quali gli effetti sulla biodiversità.</p> <p>(e2) A tutto il personale sono fornite informazioni sugli obiettivi ambientali e attività di formazione sulle pertinenti misure di gestione ambientale.</p> <p>(e3) Ove possibile, sono applicate le migliori pratiche di gestione ambientale.</p>

3.1.2. Gestione della catena di approvvigionamento

La BEMP consiste nel passare al vaglio le catene di approvvigionamento dei prodotti e dei servizi utilizzati dall'organizzazione al fine di individuare i punti critici sotto il profilo ambientale della catena di approvvigionamento, tenendo conto dell'intera catena del valore, e nell'individuare i pertinenti punti di controllo (ad esempio, la selezione dei prodotti, la prevenzione dei rifiuti, gli appalti ecocompatibili, i criteri di scelta dei fornitori) che possono essere utilizzati per ridurre al minimo l'impatto ambientale lungo l'intera catena del valore.

⁽¹⁾ Si definisce piccola impresa un'impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di EUR (raccomandazione 2003/361/CE della Commissione).

Applicabilità

Questa BEMP è applicabile a tutti gli operatori del turismo, compresi i gestori di destinazioni turistiche, i tour operator, i prestatori di servizi di ricettività, di ristorazione e di attività turistiche e gli operatori dei trasporti. Questa BEMP è anche pienamente applicabile alle **piccole imprese**.

Indicatori di prestazioni ambientali ed esempi di eccellenza associati

Indicatore di prestazione ambientale	Esempi di eccellenza
(i2) Percentuale di prodotti e servizi conformi a specifici criteri ambientali (%)	<p>(e4) L'organizzazione ha applicato il concetto del ciclo di vita per individuare le opzioni di miglioramento in tutte le principali catene di approvvigionamento interessate da criticità ambientali.</p> <p>(e5) ≥ 97 % delle sostanze chimiche (in peso del principio attivo o in volume acquistato) utilizzato nelle strutture ricettive e di ristorazione è certificato da un marchio di qualità ecologica ISO tipo I⁽¹⁾ (o si può dimostrare che corrisponde alla soluzione disponibile più rispettosa dell'ambiente).</p> <p>(e6) ≥ 97 % di tutto il legno, la carta e il cartone acquistati dalle strutture ricettive e dai ristoranti è prodotto con materiali riciclati o ecocertificati (Ecolabel, FSC, PEFC).</p>

⁽¹⁾ Nell'ambito della serie di norme ambientali ISO 14000, l'Organizzazione internazionale per la standardizzazione ha redatto una specifica sottoserie (ISO 14020) per l'etichettatura ambientale, che contempla tre tipi di regimi di etichettatura. In questo contesto, il marchio di qualità ecologica «Tipo I» è un marchio basato su più criteri, sviluppato da terzi. Ad esempio, a livello dell'UE, si tratta del «marchio UE di qualità ecologica» o, a livello nazionale o multilaterale, del «Blaue Engel», del «marchio di qualità austriaco» e del «Nordic Swan».

3.2. Gestione delle destinazioni turistiche

3.2.1. Piani di sviluppo strategico della destinazione

La BEMP consiste nell'istituire un'unità o organizzazione responsabile della strategia di sviluppo sostenibile della destinazione turistica, che coordina i dipartimenti competenti e i soggetti portatori d'interessi per attuare azioni specifiche nel quadro di un piano per la destinazione turistica.

Applicabilità

Questa BEMP è applicabile a tutte le destinazioni turistiche, da parte delle unità nell'ambito delle strutture pubbliche responsabili per la gestione di destinazioni turistiche o delle organizzazioni pubbliche o private di gestione di destinazioni turistiche. Questa BEMP è applicabile anche alle piccole amministrazioni pubbliche e alle **piccole imprese** che partecipano alla gestione di destinazioni turistiche.

Indicatori di prestazione ambientale ed esempi di eccellenza associati

Indicatori di prestazione ambientale	Esempio di eccellenza
(i3) Attuazione di un piano di destinazione turistica sostenibile (sì/no)	(e7) Attuazione di un piano di destinazione turistica che: i) copre l'intera zona di destinazione; ii) include il coordinamento di tutti i pertinenti operatori pubblici e privati; iii) affronta le principali sfide ambientali all'interno della destinazione.

3.2.2. Conservazione e gestione della biodiversità

La BEMP consiste nel monitorare lo stato della biodiversità nella destinazione turistica, e nell'attuare un piano di conservazione e gestione della biodiversità che protegga e migliori l'insieme della biodiversità esistente nella destinazione attraverso, ad esempio, restrizioni allo sviluppo edilizio e misure compensative.

Applicabilità

Questa BEMP è applicabile a tutte le destinazioni turistiche. Destinazioni ad alto valore naturalistico dovrebbero conservare la loro biodiversità mentre le destinazioni a basso valore naturalistico dovrebbero adottare misure per accrescerla. Questa BEMP è applicabile anche alle **piccole imprese** che partecipano alla gestione di destinazioni turistiche.

Indicatori di prestazione ambientale ed esempi di eccellenza associati

Indicatori di prestazione ambientale	Esempio di eccellenza
(i4) Attuazione di un piano di gestione della biodiversità (sì/no)	(e8) Ridurre al minimo e compensare eventuali dislocazioni della biodiversità causate dallo sviluppo del turismo in modo da preservare o aumentare il livello di biodiversità nelle zone ad alto valore naturalistico, e da aumentare quello delle zone degradate.
(i5) Abbondanza delle specie nella zona di destinazione turistica	
(i6) Zona protetta (ettari o percentuale della superficie totale della zona di destinazione turistica)	

3.2.3. Infrastrutture e prestazione di servizi

La BEMP consiste nel garantire che nella destinazione turistica i servizi legati all'ambiente, in particolare l'approvvigionamento idrico, il trattamento delle acque reflue, la gestione dei rifiuti (in particolare le misure adottate in materia di riciclaggio) e la gestione del trasporto pubblico/del traffico, siano sufficienti per far fronte ai picchi di domanda durante l'alta stagione turistica in modo sostenibile.

Applicabilità

Questa BEMP è applicabile a tutte le destinazioni turistiche. Corrisponde, in generale, a una buona gestione da parte delle amministrazioni pubbliche, ma è particolarmente rilevante laddove il turismo genera una grande domanda di servizi stagionali supplementari. Questa BEMP è applicabile anche alle piccole amministrazioni pubbliche locali e alle **piccole imprese** che partecipano alla gestione di destinazioni turistiche o che forniscono servizi legati all'ambiente nella zona di destinazione turistica.

Indicatori di prestazioni ambientali ed esempi di eccellenza associati

Indicatori di prestazione ambientale	Esempi di eccellenza
(i7) Consumo giornaliero di acqua per ospite (l/ospite per giorno)	(e9) I servizi, tra cui i trasporti pubblici, l'approvvigionamento idrico, il trattamento delle acque reflue e il riciclaggio dei rifiuti, sono intesi a far fronte ai picchi di domanda e garantire la sostenibilità del turismo nella destinazione turistica.
(i8) Percentuale di acque reflue avviate a trattamento secondario o terziario (%)	
(i9) Percentuale di rifiuti solidi urbani avviati al riciclaggio o alla digestione anaerobica (%)	(e10) ≥ 95 % delle acque reflue prodotte nella destinazione riceve almeno un trattamento secondario o un trattamento terziario per lo scarico verso acque riceventi sensibili, anche in alta stagione turistica.
(i10) Percentuale di viaggi effettuati con i trasporti pubblici, gli spostamenti a piedi e in bicicletta nella destinazione da parte dei turisti (%)	(e11) ≥ 95 % dei rifiuti solidi urbani viene smaltito in discarica e avviato al riciclaggio o alla digestione anaerobica.
(i11) Percentuale della domanda finale di energia soddisfatta mediante energia rinnovabile prodotta in loco (%)	(e12) Il consumo idrico medio per turista è ≤ 200 l per ospite al giorno.
	(e13) I trasporti pubblici, gli spostamenti a piedi e in bicicletta rappresentano ≥ 80 % dei viaggi effettuati dai turisti nella città di destinazione.

3.3. Attività dei tour operator e delle agenzie di viaggio**3.3.1. Ridurre e attenuare l'impatto ambientale delle operazioni di trasporto**

La BEMP consiste nel rivedere l'offerta dei pacchetti turistici proposti al fine di evitare voli inutili (vale a dire i voli che possono essere adeguatamente sostituiti con trasporti terrestri o fluviali), selezionare prestatori di servizi di trasporto ad elevata efficienza energetica (compagnie aeree, autobus/pullman, traghetti, navi, imbarcazioni) e compensare tutte le emissioni di gas a effetto serra derivanti dai trasporti utilizzando sistemi di compensazione certificati. Per le società che

gestiscono le proprie operazioni di trasporto, la BEMP consiste nell'attuare misure di efficienza energetica per le flotte di trasporto (proprie o noleggate), compresi appalti ecocompatibili dei veicoli più efficienti e a basse emissioni, dotare gli aeromobili e gli autobus/pullman di dispositivi di risparmio energetico quali alette, e ottimizzare le operazioni (ad esempio massimizzare i fattori di carico).

Applicabilità

La revisione dell'offerta dei pacchetti turistici e la riduzione del trasporto aereo sono applicabili a tutti i tour operator e le agenzie di viaggio, comprese le piccole imprese.

Le misure intese a migliorare l'efficienza energetica nel settore dei trasporti e ridurre le sue emissioni nell'atmosfera sono direttamente applicabili ai tour operator che hanno il controllo sulle proprie flotte di trasporto, ed applicabili come criteri di selezione e criteri contrattuali per i tour operator che stipulano contratti di servizi di trasporto. Questa BEMP è applicabile anche, con alcune limitazioni, alle **piccole imprese** poiché la loro influenza sugli aeromobili è in genere molto limitata ma possono essere proprietarie o gestire un proprio servizio di trasporti stradali o fluviali.

Indicatori di prestazioni ambientali ed esempi di eccellenza associati

Indicatori di prestazione ambientale	Esempi di eccellenza
(i12) Evitare voli inutili (sì/no)	(e14) I tour operator non offrono voli per: i) destinazioni che distano meno di 700 km; ii) destinazioni che distano fino a 2 000 km per un soggiorno inferiore a 8 giorni, o; iii) destinazioni che distano più di 2 000 km per un soggiorno inferiore a 14 giorni.
(i13) Emissioni di gas a effetto serra specifiche dei trasporti (kg di CO ₂ /passaggero-km)	
(i14) Percentuale di emissioni di gas a effetto serra dovute ai trasporti compensata con crediti di carbonio certificati (%)	
	(e15) Il consumo medio specifico di carburante delle flotte aeree del tour operator è di ≤ 2,7 litri per 100 passeggeri-km.
	(e16) Il consumo medio di carburante della flotta di autobus/pullman ≤ 0,75 litri per 100 passeggeri-km e almeno il 90 % della flotta è conforme a EURO V o dotato di sistemi di carburanti alternativi.
	(e17) Le emissioni di gas serra prodotte dal trasporto di tutti i pacchetti venduti sono automaticamente compensate dall'investimento diretto in progetti di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra o dall'acquisto di crediti di carbonio certificati.

3.3.2. Incoraggiare il miglioramento ambientale dei prestatori di servizi di ricettività

La BEMP consiste nell'obbligare o incoraggiare la certificazione ambientale delle strutture alberghiere, o nell'imporre il rispetto di criteri ambientali specifici, o nel richiedere una rendicontazione delle prestazioni ambientali che può essere utilizzata per conseguire gli obiettivi di riferimento.

Applicabilità

Tutti i tour operator possono applicare questa BEMP. Può essere più facile per piccoli tour operator scegliere i propri fornitori sulla base di una certificazione ambientale rilasciata da terzi e per i grandi tour operator applicare i propri criteri e/o un processo di valutazione comparativa. Questa BEMP è applicabile alle **piccole imprese** con alcune limitazioni, in quanto può essere difficile per loro stabilire criteri per i fornitori. Tuttavia, le **piccole imprese** possono ricorrere alle certificazioni ambientali esistenti per selezionare i loro fornitori (si deve dare la preferenza alla certificazione verificata da terzi, ad esempio, il marchio Ecolabel UE).

Indicatori di prestazioni ambientali ed esempi di eccellenza associati

Indicatore di prestazione ambientale	Esempio di eccellenza
(i15) Percentuale di fornitori di servizi ricettivi (per ospiti per notte o in valore venduto) rispondente a criteri ambientali specifici (%)	(e18) ≥ 90 % di fornitori di servizi ricettivi, sulla base del valore delle vendite o dei pernottamenti, è conforme a una serie di requisiti ambientali (preferibilmente riconosciuti da certificazione da parte di terzi).

3.3.3. Favorire il miglioramento del luogo di destinazione

La BEMP consiste nel favorire il miglioramento ambientale delle destinazioni turistiche facendo leva su migliori prestazioni ambientali da parte delle organizzazioni dei fornitori locali e delle organizzazioni e delle autorità di gestione di destinazioni turistiche, nonché intraprendendo direttamente programmi di miglioramento quali il ripristino degli habitat nelle principali destinazioni turistiche.

Applicabilità

Questa BEMP è direttamente applicabile ai grandi tour operator. Le **piccole imprese** possono coordinare le loro azioni mediante raggruppamenti o consorzi o in partenariato pubblico/privato con le autorità locali o regionali.

Indicatori di prestazione ambientale ed esempi di eccellenza associati

Indicatori di prestazione ambientale	Esempio di eccellenza
(i16) Percentuale di servizi sottoposti a miglioramento ambientale nella destinazione turistica (%)	(e19) Il tour operator favorisce il miglioramento ambientale nella destinazione turistica: i) migliorando la prestazione della catena di approvvigionamento; ii) condizionando la gestione delle destinazioni turistiche; iii) mediante programmi diretti di miglioramento.
(i17) Partecipazione a progetti di miglioramento ambientale nella destinazione turistica (sì/no)	

3.3.4. Sviluppare e promuovere adeguati pacchetti turistici e incoraggiare comportamenti più sostenibili da parte dei turisti

La BEMP consiste nello sviluppare e promuovere pacchetti turistici che escludono le opzioni più dannose per l'ambiente, e nell'includere opzioni favorevoli all'ambiente in materia di trasporti, servizi ricettivi e attività turistiche. Inoltre, i tour operator e gli agenti di viaggio dovrebbero fornire ai clienti informazioni sull'impatto ambientale dei pacchetti turistici e trasmettere loro messaggi positivi sulle decisioni sostenibili e responsabili che i clienti possono adottare per ridurre al minimo il loro impatto ambientale al momento della scelta della loro vacanza e nel corso del soggiorno.

Applicabilità

Tutti i tour operator, comprese le **piccole imprese**, possono adottare misure basate su questa BEMP.

Indicatori di prestazioni ambientali ed esempi di eccellenza associati

Indicatori di prestazione ambientale	Esempi di eccellenza
(i18) Percentuale di tour ad elevata sostenibilità venduti (ad esempio ecocertificati) (in termini di valore) (%)	(e20) Il tour operator promuove pacchetti turistici sostenibili nel suo materiale pubblicitario generale. (e21) I pacchetti di offerta turistica sostenibile di punta (ad esempio, pacchetti di viaggio con marchio di qualità austriaco) rappresentano una quota delle vendite ≥ 10 %. (e22) Il tour operator utilizza metodi di marketing e di comunicazione efficaci per incoraggiare scelte più sostenibili nell'offerta dei pacchetti turistici. (e23) Il tour operator fornisce a tutti i suoi clienti informazioni sulle destinazioni e di sensibilizzazione al fine di incoraggiare un comportamento sostenibile nella destinazione turistica.

3.3.5. Operazioni amministrative e commerciali efficienti

La BEMP consiste nel ridurre al minimo l'impiego di risorse, in particolare carta e inchiostro, nelle operazioni pubblicitarie e amministrative, nel selezionare materiali e servizi ecocertificati (ad esempio servizi di stampa), e nell'assicurare l'efficienza energetica ⁽¹⁾ e idrica in tutte le operazioni amministrative e commerciali.

Applicabilità

Questa BEMP è applicabile a tutti i tour operator.

Indicatori di prestazioni ambientali ed esempi di eccellenza associati

Indicatori di prestazione ambientale	Esempi di eccellenza
(i19) Consumo di carta per cliente (g/cliente)	(e24) La stampa di documenti amministrativi e di materiale promozionale: i) viene evitata quando possibile; ii) è effettuata su carta riciclata al 100 % o dotata di certificazione ambientale (e.g. ecocertificata, FSC, PEFC); iii) è effettuata da servizi di copisteria dotati di certificazione ambientale (ad esempio EMAS, ISO14001). (e25) Sono attuati piani di gestione dell'energia e delle emissioni di gas a effetto serra e il consumo di energia e le emissioni di gas a effetto serra derivanti dalle attività commerciali e amministrative sono registrati e espressi in m ² di spazio commerciale e amministrativo per anno e per cliente. (e26) Il consumo di acqua è ≤ 2,0 m ³ per dipendente e per anno.
(i20) Certificazione ambientale della carta e della stampa (sì/no)	
(i21) Le emissioni specifiche di CO ₂ derivanti dalle attività amministrative e commerciali (kg CO ₂ /cliente o kg CO ₂ /m ² anno)	
(i22) Consumo annuo di acqua negli edifici adibiti a uffici per dipendente (l/dipendente-anno)	

3.4. Ridurre al minimo il consumo di acqua nelle strutture ricettive

3.4.1. Monitoraggio, manutenzione e ottimizzazione del sistema idrico

La BEMP consiste nell'effettuare una verifica del consumo di acqua e nel monitorarlo nei principali processi e nelle principali zone ad elevato consumo idrico (mediante contatori individuali) al fine di individuare le possibilità di miglioramento dell'efficienza, e nel prevedere la manutenzione di tutte le attrezzature grazie a adeguate ispezioni periodiche, anche durante i servizi di pulizia.

Applicabilità

Questa BEMP è applicabile alle strutture ricettive di ogni tipo e dimensione, comprese le **piccole imprese**. Tuttavia, non è indispensabile dotare di contatori individuali i piccoli impianti.

Indicatori di prestazioni ambientali ed esempi di eccellenza associati

Indicatore di prestazione ambientale	Esempi di eccellenza
(i23) Consumo d'acqua per ospite-notte (l/ospite-notte)	(e27) Attuazione di piani di gestione idrica specifici per sito, comprendenti: i) l'installazione di contatori individuali in tutti i processi e tutte le zone ad elevato consumo idrico, e relativo confronto con i valori di riferimento; ii) l'ispezione e la manutenzione periodica dei «punti soggetti a perdite» delle reti e degli apparecchi idrici. (e28) Il consumo totale di acqua è di ≤ 140 l per ospite-notte negli alberghi con servizi completi e ≤ 100 l per ospite-notte nelle strutture in cui la maggioranza dei bagni sono condivisi (ad esempio, ostelli).

⁽¹⁾ La BEMP può essere attuata nel quadro di un sistema di gestione dell'energia conformemente alla norma ISO 50001.

3.4.2. Dispositivi idraulici efficienti (Sanitari ad efficiente uso d'acqua) nelle località ricettive

La BEMP consiste nell'installare dispositivi idraulici efficienti, compresi riduttori di flusso nei rubinetti e docce termostatiche con riduttori di flusso, WC a doppio scarico e flusso ridotto, e orinatoi senz'acqua; nel frattempo, possono essere montati aeratori nelle strutture sanitarie esistenti.

Applicabilità

Questa BEMP è applicabile alle strutture ricettive di ogni tipo e dimensione, comprese le **piccole imprese**. In caso di ristrutturazione recente, le misure quali l'installazione di aeratori sono tuttora applicabili.

Indicatori di prestazioni ambientali ed esempi di eccellenza associati

Indicatore di prestazione ambientale	Esempi di eccellenza
(i23) Consumo d'acqua per ospite-notte (l/ospite-notte)	(e29) Il consumo di acqua e il relativo consumo energetico per il riscaldamento dell'acqua sono rispettivamente di ≤ 100 l e 3,0 kWh/ospite-notte per le camere con bagno. (e30) La portata delle docce è di ≤ 7 l/min, la portata dei rubinetti del bagno è di ≤ 6 l/min (≤ 4 l/min per rubinetti nuovi), lo scarico medio effettivo dell'acqua del wc è di $\leq 4,5$ l; sono installati orinatoi senz'acqua.
(i24) Consumo di energia per il riscaldamento dell'acqua (kWh/ospite-notte)	
(i25) Portata di docce e servizi igienici, orinatoi e scarico dei wc (l/min o l/scarico)	

3.4.3. Gestione interna efficiente

La BEMP consiste nel minimizzare i requisiti di lavanderia ricorrendo ad appalti «verdi» per l'acquisto di biancheria da letto e asciugamani (in termini di dimensioni, densità, colore, materiali), e nell'invitare o incoraggiare gli ospiti al riutilizzo della biancheria da letto e degli asciugamani. Le migliori pratiche prevedono inoltre di formare il personale ai metodi di pulizia che all'insegna dell'uso efficiente dell'acqua e dei prodotti chimici, e di acquistare forniture dotate di certificazione ambientale per le camere e i bagni.

Applicabilità

Questa BEMP è applicabile alle strutture ricettive di ogni tipo e dimensione, comprese le **piccole imprese**. Al fine di ridurre le operazioni di lavanderia, è applicabile ovunque la selezione di tessuti più efficienti per la biancheria da letto; per contro, per le strutture ricettive con un'elevata percentuale di pernottamenti di una sola notte, non è molto importante incoraggiare gli ospiti a riutilizzare la biancheria.

Indicatori di prestazioni ambientali ed esempi di eccellenza associati

Indicatori di prestazione ambientale	Esempi di eccellenza
(i26) Massa di biancheria da lavare per pernottamento (kg/notte)	(e31) Almeno l'80 % della biancheria da letto è costituito da una miscela cotone-poliestere ⁽¹⁾ o di lino. (e32) Almeno l'80 % di tessuti da camera ha ottenuto un marchio di qualità ecologica ISO tipo I (ad esempio, il marchio Ecolabel UE) o sono ottenuti dall'agricoltura biologica. (e33) Il consumo di prodotti chimici per la pulizia e la rigovernatura (esclusi i detersivi e i detersivi per bucato, i prodotti speciali di pulizia e i prodotti chimici per piscine) è di ≤ 10 g di ingredienti chimici attivi per ospite-notte. (e34) Il riutilizzo di asciugamani e biancheria da letto permette di ridurre di almeno il 30 % il quantitativo di biancheria da lavare. (e35) Almeno l'80 % (in peso di ingrediente attivo o volume acquistato) dei detersivi multiuso, detersivi per sanitari, saponi e shampoo utilizzati dalla struttura ricettiva deve avere ottenuto un marchio di qualità ecologica ISO tipo I (per esempio, il marchio UE di qualità ecologica).
(i27) Percentuale di riutilizzo di asciugamani e lenzuola (%)	
(i28) Consumo di prodotti chimici per la pulizia e la rigovernatura in termini di ingredienti chimici attivi per ospite-notte (g/ospite-notte)	
(i29) Percentuale di prodotti chimici e tessili dotati di marchio di qualità ecologica ISO tipo I (%)	

⁽¹⁾ La biancheria da letto costituita da una miscela cotone-poliestere presenta una maggiore sostenibilità e richiede meno energia per il lavaggio rispetto alla biancheria di puro cotone.

3.4.4. Ottimizzare le operazioni di lavanderia su piccola scala

La BEMP consiste nell'acquistare le lavatrici più efficienti in termini di consumo idrico (e quindi più efficienti sul piano energetico), nonché le asciugabiancheria e le stiratrici più efficienti sul piano energetico (ad esempio, asciugatrici a pompa di calore) e nel riutilizzare l'acqua di risciacquo e, nelle regioni che presentano gravi problemi di approvvigionamento idrico, l'acqua di lavaggio previa microfiltrazione. Le migliori prassi consistono anche nel recuperare il calore dalle acque reflue e dall'aria di ventilazione evacuata.

Applicabilità

Questa BEMP è applicabile alle strutture ricettive di ogni tipo e dimensione che provvedono in loco alle operazioni di lavanderia, comprese le **piccole imprese**.

Indicatori di prestazioni ambientali ed esempi di eccellenza associati

Indicatori di prestazione ambientale	Esempi di eccellenza
(i30) Consumo di acqua per kg di biancheria (l/kg)	(e36) Per le operazioni di lavanderia su piccola scala, tutte le nuove lavatrici per uso domestico sono di classe A + + + secondo il sistema di etichettatura energetica dell'UE, e il consumo medio di acqua delle lavatrici commerciali è ≤ 7 l per kg di biancheria lavata.
(i30) Consumo di energia per kg di biancheria (kWh/kg)	
(i32) Percentuale di detersivi per bucato contrassegnati dal marchio di qualità ecologica (%)	
	(e37) Il consumo energetico totale delle operazioni di lavanderia su piccola scala in loco è ≤ 2,0 kWh/kg di tessuto (articoli di lavanderia asciutti e finiti).
	(e38) Almeno l'80 % dei detersivi per le operazioni di lavanderia su piccola scala (in peso di principi attivi o in volume acquistato) ha ottenuto un marchio di qualità ecologica ISO tipo I (Ecolabel UE, Nordic Swan, Blaue Engel).

3.4.5. Ottimizzare le operazioni di lavanderia su vasta scala o esternalizzate

La BEMP consiste nel selezionare un fornitore di servizi di lavanderia efficiente che sia certificato da un marchio di qualità ecologica ISO tipo I o che rispetti tali criteri, o nell'assicurare che le operazioni di lavanderia su vasta scala effettuate in loco rispettino tali criteri.

Applicabilità

Questa BEMP è applicabile alle grandi strutture ricettive che effettuano operazioni di lavanderia su larga scala in loco, nonché ai gestori di lavanderie commerciali. Questa BEMP è applicabile anche ad altre strutture ricettive di ogni dimensione, comprese le **piccole imprese**, nella misura in cui i criteri sono applicabili all'acquisto di servizi di lavanderia mediante appalti pubblici ecologici.

Indicatori di prestazioni ambientali ed esempi di eccellenza associati

Indicatori di prestazione ambientale	Esempi di eccellenza
(i33) Servizi di lavanderia con marchio di qualità ecologica (sì/no)	(e39) Tutte le operazioni di lavanderia esternalizzate sono effettuate da un fornitore cui è stato assegnato un marchio di qualità ecologica ISO tipo I (ad esempio Nordic Swan), e tutte le operazioni di lavanderia su larga scala effettuate internamente o quelle subappaltate a prestatori di servizi non certificati rispettano i parametri di riferimento applicabili.
(i30) Consumo di acqua per kg di biancheria (l/kg)	
(i30) Consumo di energia per kg di biancheria (kWh/kg)	
(i32) Percentuale di detersivi per bucato contrassegnati dal marchio di qualità ecologica (%)	(e40) Il consumo totale di acqua per l'intero ciclo di lavaggio durante le operazioni di lavanderia su grande scala è di ≤ 5 l/kg di biancheria per le strutture ricettive e di ≤ 9 l/kg per i ristoranti.

Indicatori di prestazione ambientale	Esempi di eccellenza
	<p>(e41) Il consumo totale di energia per il trattamento su larga scala di articoli di lavanderia asciutti e finiti è di $\leq 0,90$ kWh/kg di biancheria per le strutture ricettive e di $\leq 1,45$ kWh/kg per i ristoranti.</p> <p>(e42) Per le operazioni di lavanderia su larga scala, uso esclusivo di detersivi per uso professionale e conformi ad un marchio di qualità ecologica ISO tipo I (ad esempio, il marchio Ecolabel UE, Nordic Swan), utilizzati in dosi appropriate.</p>

3.4.6. Gestione ottimale delle piscine

La BEMP consiste nell'ottimizzare la frequenza e il calendario del controlavaggio in funzione del calo di pressione anziché ad intervalli regolari, ricorrere all'ozonizzazione o al trattamento con raggi UV e controllare attentamente i dosaggi per ridurre al minimo l'impiego di cloro e recuperare il calore dell'aria di ventilazione evacuato.

Applicabilità

Questa BEMP è applicabile alle strutture ricettive dotate di piscina, comprese le **piccole imprese**.

Indicatori di prestazione ambientale ed esempi di eccellenza associati

Indicatori di prestazione ambientale	Esempio di eccellenza
<p>(i34) Attuazione di un piano di gestione ambientale per le piscine (sì/no)</p> <p>(i35) Applicazione di ozonizzazione o trattamento UV (sì/no)</p>	<p>(e43) Attuazione di un piano di efficienza per le piscine e le aree termali, comprendente: i) il confronto, rispetto a un livello di riferimento, del consumo specifico di acqua, energia e sostanze chimiche nelle piscine e nelle aree termali, espresso in m² di superficie per ospite-notte; ii) la riduzione del consumo di cloro mediante un dosaggio ottimizzato e l'applicazione di metodi di disinfezione complementari quali ozonizzazione e trattamento UV.</p>

3.4.7. Riciclaggio dell'acqua piovana e delle acque grigie

La BEMP consiste nell'installare un sistema di recupero delle acque grigie destinato ad essere utilizzato all'interno dei locali (ad esempio lo scarico dei wc) previo trattamento o all'esterno (ad esempio, i sistemi di irrigazione), o un sistema di raccolta dell'acqua piovana per l'uso all'interno degli edifici.

Applicabilità

Questa BEMP è applicabile a tutte le strutture ricettive. I sistemi di riciclaggio dell'acqua possono essere installati durante la costruzione degli edifici o in occasione di una ristrutturazione importante. L'applicabilità alle **piccole imprese** può essere limitata a causa degli alti costi di investimento.

Indicatore di prestazione ambientale ed esempio di eccellenza associato

Indicatore di prestazione ambientale	Esempio di eccellenza
<p>(i36) Attuazione del riciclaggio di acqua piovana e delle acque grigie</p>	<p>(e44) Installazione di un sistema di riciclaggio dell'acqua piovana che risponde alla domanda di acqua interna e/o di un sistema di riciclaggio delle acque grigie che risponde alla domanda interna o esterna</p>

3.5. Gestione dei rifiuti e delle acque reflue nelle strutture ricettive

3.5.1. Prevenzione dei rifiuti

La BEMP consiste nel prevenire la produzione di rifiuti ricorrendo agli appalti pubblici verdi per l'acquisto dei prodotti — in modo da evitare, per esempio, gli articoli monouso (alimenti, saponi, shampoo) e acquistare i prodotti di pulizia in forma concentrata e alla rinfusa — e applicando un'attenta politica dei volumi di appalto.

Applicabilità

Questa BEMP è applicabile alle strutture ricettive di ogni tipo e dimensione, comprese le **piccole imprese**.

Indicatori di prestazioni ambientali ed esempi di eccellenza associati

Indicatori di prestazione ambientale	Esempi di eccellenza
(i37) Produzione di rifiuti per ospite-notte (kg/ospite-notte)	(e45) Produzione totale di rifiuti (differenziati e indifferenziati) $\leq 0,6$ kg per ospite-notte.

3.5.2. Raccolta differenziata dei rifiuti e avvio al riciclaggio

La BEMP consiste nel fornire impianti per la raccolta differenziata in tutto l'edificio, al fine di garantire che vi sia una chiara procedura per la raccolta differenziata e stipulare contratti per servizi di riciclaggio adeguati almeno per il vetro, la carta e il cartone, la plastica, i metalli e i rifiuti organici.

Applicabilità

Questa BEMP è applicabile alle strutture ricettive di ogni tipo e dimensione, comprese le **piccole imprese**.

Indicatori di prestazioni ambientali ed esempi di eccellenza associati

Indicatori di prestazione ambientale	Esempi di eccellenza
(i38) Percentuale di rifiuti avviati a riutilizzo o riciclaggio (%)	(e46) Almeno l'84 % dei rifiuti, espresso in peso, è avviato al riciclaggio.
(i39) Produzione di rifiuti indifferenziati per ospite-notte (kg/ospite-notte)	(e47) I rifiuti indifferenziati destinati allo smaltimento sono $\leq 0,16$ kg per ospite-notte.

3.5.3. Trattamento delle acque reflue

La BEMP consiste nell'installare un sistema di depurazione delle acque reflue in loco che assicuri almeno un trattamento secondario e un trattamento terziario delle acque reflue e preveda almeno un pretrattamento di separazione di solidi e di decantazione del particolato, seguito da un trattamento biologico efficace (ad esempio in un reattore biologico sequenziale) onde eliminare gran parte di COD, BOD, azoto e fosforo dall'effluente finale. I fanghi devono essere trattati e smaltiti con metodi ecologicamente accettabili.

Applicabilità

Questa BEMP è applicabile alle strutture ricettive di ogni tipo e dimensione che non sono collegate a una rete fognaria, comprese le **piccole imprese**.

Indicatore di prestazione ambientale ed esempio di eccellenza associato

Indicatore di prestazione ambientale	Esempio di eccellenza
(i40) Efficienza del trattamento delle acque reflue in loco (ad esempio % di BOD, COD)	(e48) Quando non è possibile inviare le acque reflue ad un trattamento centralizzato, il trattamento in loco comprende un trattamento preliminare (setaccio/griglia, omogeneizzazione e decantazione), seguito da un trattamento biologico con > 95 % di rimozione di BOD ₅ , > 90 % di nitrificazione e digestione anaerobica (all'esterno del sito) dei fanghi in eccesso.
(i41) Concentrazione negli effluenti finali (mg/l) (ad esempio, BOD, COD, azoto totale, fosforo)	

3.6. Ridurre al minimo il consumo energetico nelle strutture ricettive

3.6.1. Sistemi di monitoraggio e di gestione dell'energia

La BEMP consiste nell'effettuare un audit energetico e monitorare il consumo di energia nei principali processi ad alta intensità energetica e nelle principali zone di consumo di energia (contatori individuali) per individuare le possibilità di miglioramento dell'efficienza, e prevedere adeguate ispezioni periodiche per assicurare la manutenzione di tutte le attrezzature ⁽¹⁾.

Applicabilità

Questa BEMP è applicabile alle strutture ricettive di ogni tipo e dimensione, comprese le **piccole imprese**. La diffusione dei contatori individuali e i sistemi di gestione degli edifici non sono applicabili agli impianti di piccole dimensioni.

Indicatori di prestazioni ambientali ed esempi di eccellenza associati

Indicatori di prestazione ambientale	Esempi di eccellenza
(i42) Attuazione di un piano di gestione dell'energia specifico per il sito (sì/no)	(e49) Attuazione di un piano di gestione energetica specifico per ciascun sito, comprendente: i) l'installazione di contatori individuali in tutti i processi ad elevato consumo energetico, nonché un confronto con valori di riferimento; ii) il calcolo e la comunicazione del consumo di energia primaria e delle emissioni di CO ₂ legate all'energia. (e50) Per gli edifici esistenti, il consumo finale di energia per il riscaldamento, la ventilazione e l'aria condizionata (HVAC) e per il riscaldamento dell'acqua è ≤ 75 kWh, o il consumo energetico finale è ≤ 180 kWh/m ² di superficie riscaldata o raffreddata all'anno.
(i43) Uso energetico specifico (kWh/m ² anno)	

3.6.2. Miglioramento dell'involucro edilizio

Per gli edifici di nuova costruzione, la BEMP consiste nel garantire che queste siano conformi ai più alti livelli di prestazione energetica, come quelli certificati dalle norme PassiveHouse and Minergie P ⁽²⁾. Per gli edifici esistenti, la BEMP consiste in un miglioramento per ridurre al minimo le esigenze di riscaldamento e raffreddamento. Per gli edifici esistenti, la BEMP consiste nell'adeguamento tecnico per ridurre al minimo il fabbisogno energetico di riscaldamento e raffreddamento ⁽³⁾.

Applicabilità

Questa BEMP è applicabile a tutti i tipi di strutture ricettive durante la costruzione o l'esecuzione di ristrutturazioni importanti e nella scelta dell'edificio per le organizzazioni che prendono in affitto i loro locali. La possibilità per le piccole imprese di attuare questa BEMP può essere limitata nel caso di ammodernamento di un edificio esistente, a causa degli alti costi di investimento.

⁽¹⁾ La BEMP può essere attuata nel quadro di un sistema di gestione dell'energia conformemente alla norma ISO 50001.

⁽²⁾ Passive House e Minergie P sono due esempi di standard di costruzione molto ambiziosi in termini di rendimento energetico. I requisiti sono descritti rispettivamente ai seguenti indirizzi: http://www.passiv.de/en/02_informations/02_passive-house-requirements/02_passive-house-requirements.htm e http://www.minergie.ch/minergie_fr.html

⁽³⁾ Le BEMP più specifiche sul miglioramento dell'involucro edilizio e, più in generale, la sostenibilità ambientale degli edifici sono descritte nel documento di riferimento settoriale EMAS per il settore dell'edilizia di prossima pubblicazione.

Indicatori di prestazioni ambientali ed esempi di eccellenza associati

Indicatori di prestazione ambientale	Esempi di eccellenza
(i43) Uso energetico specifico (kWh/m ² anno)	<p>(e50) Per gli edifici esistenti, il consumo finale di energia per il riscaldamento, la ventilazione e l'aria condizionata (HVAC) e per il riscaldamento dell'acqua è ≤ 75 kWh, o il consumo energetico finale è ≤ 180 kWh/m² di superficie riscaldata o raffreddata all'anno.</p> <p>(e51) Per gli edifici nuovi, la certificazione energetica è conforme alle norme Minergie P o PassiveHouse o equivalenti.</p>

3.6.3. Ottimizzare i sistemi di riscaldamento, ventilazione e condizionamento dell'aria

La BEMP consiste nel ridurre al minimo il consumo di energia dei sistemi HVAC (riscaldamento, ventilazione e aria condizionata) installando prodotti appartenenti alle classi energetiche più elevate (se del caso), un controllo della temperatura per zona e una ventilazione controllata con recupero del calore (idealmente, controllata da sensori di CO₂) e componenti a basso consumo energetico (ad esempio, ventilatori a velocità variabile), e nell'ottimizzare il riscaldamento, la ventilazione ed il condizionamento d'aria in relazione alle caratteristiche di involucro edilizio e alle fonti di energia.

Applicabilità

Questa BEMP è applicabile a strutture ricettive di ogni tipo e dimensione, comprese le **piccole imprese**. L'ottimizzazione complessiva è possibile solo durante la costruzione o in occasione di una ristrutturazione importante, ma le misure specifiche possono essere attuate in qualsiasi momento.

Indicatori di prestazioni ambientali ed esempi di eccellenza associati

Indicatori di prestazione ambientale	Esempi di eccellenza
(i43) Uso energetico specifico (kWh/m ² anno)	<p>(e50) Per gli edifici esistenti, il consumo finale di energia per il riscaldamento, la ventilazione e l'aria condizionata (HVAC) e per il riscaldamento dell'acqua è ≤ 75 kWh, o il consumo energetico finale è ≤ 180 kWh/m² di superficie riscaldata o raffreddata all'anno.</p> <p>(e51) Per gli edifici nuovi, la certificazione energetica è conforme alle norme Minergie P o PassiveHouse o equivalenti.</p>

3.6.4. Sistemi efficienti di pompe di calore e di riscaldamento/raffreddamento geotermici

La BEMP consiste nell'installare pompe di calore efficienti (ad esempio, prodotti con marchio di qualità ecologica, prodotti appartenenti alle classi energetiche più elevate) per il riscaldamento e il raffreddamento, o, se possibile, il raffreddamento dalle acque sotterranee.

Applicabilità

Questa BEMP è applicabile a tutti i tipi di strutture ricettive. Nelle zone urbane, potrebbe essere possibile installare sistemi di acque sotterranee soltanto durante la costruzione o l'esecuzione di ristrutturazioni importanti. Le pompe di calore aria-aria sono facili da installare successivamente, ma potrebbero non essere adatte ai climi molto freddi. L'applicabilità di questa BEMP per le **piccole imprese** può essere limitata a causa dei costi d'investimento.

Indicatori di prestazione ambientale ed esempi di eccellenza associati

Indicatori di prestazione ambientale	Esempio di eccellenza
(i43) Uso energetico specifico (kWh/m ² anno)	(e52) Le pompe di calore acqua/aria e/o i sistemi di riscaldamento/raffreddamento geotermici sono preferibili ai sistemi di riscaldamento/raffreddamento convenzionali ogniqualvolta possibile, e le pompe di calore soddisfano i criteri del marchio Ecolabel UE e corrispondono alle classi di etichette energetiche più elevate.

3.6.5. Apparecchi elettrici e di illuminazione efficienti

La BEMP consiste nell'installare un'illuminazione per zone con lampade fluorescenti compatte e lampade LED di dimensioni adeguate, a controllo intelligente basato su movimento, luce naturale e timer. La BEMP consiste inoltre nell'ottimizzare la progettazione degli edifici e l'assetto interno per quanto riguarda l'uso della luce naturale, tenuto conto dell'impatto energetico delle grandi superfici vetrate per il riscaldamento e il raffreddamento. Per quanto riguarda gli apparecchi elettrici (elettrodomestici e elettronica di consumo), dovrebbero essere scelti, se possibile, prodotti con marchio di qualità ecologica o classi di etichette energetiche più elevate.

Applicabilità

Questa BEMP è applicabile alle strutture ricettive di ogni tipo e dimensione, comprese le **piccole imprese**. Le lampade fluorescenti compatte e le lampade a LED possono spesso sostituire direttamente le lampadine a incandescenza e le lampade alogene. La modifica degli edifici per ottimizzare l'uso della luce naturale è limitata alla fase iniziale di costruzione e alla ristrutturazione.

Indicatori di prestazioni ambientali ed esempi di eccellenza associati

Indicatori di prestazione ambientale	Esempi di eccellenza
(i44) Capacità di illuminazione installata (W/m ²)	(i53) La capacità di illuminazione installata è ≤ 10 W per m ²
(i45) Consumo energetico specifico per illuminazione (kWh/m ² anno)	(e54) Il consumo energetico specifico per illuminazione è ≤ 25 kWh/m ² di superficie coperta riscaldata e/o raffreddata all'anno.
(i46) Consumo totale di energia elettrica (kWh/m ² anno)	(e55) Il consumo totale di energia elettrica è ≤ 80 kWh/m ² di superficie coperta riscaldata e/o raffreddata all'anno.

3.6.6. Fonti energetiche rinnovabili

La BEMP consiste nell'installare in loco impianti di produzione di energia geotermica, solare o eolica, secondo i casi, e nell'acquistare elettricità da un autentico fornitore (ossia la cui natura di fornitore aggiuntivo sia verificabile) di elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili.

Applicabilità

La possibilità di sfruttare le fonti di energia rinnovabili in loco dipende da fattori specifici legati al sito e all'ubicazione, quali il clima, l'ombra, lo spazio disponibile ecc. Tutte le organizzazioni possono investire in progetti sulle energie rinnovabili al di fuori del sito. L'applicabilità di questa BEMP per le **piccole imprese** può essere limitata a causa dei lunghi tempi di recupero dell'investimento.

Indicatori di prestazioni ambientali ed esempi di eccellenza associati

Indicatori di prestazione ambientale	Esempi di eccellenza
(i11) Percentuale della domanda finale di energia soddisfatta mediante energia rinnovabile prodotta in loco (%)	(e56) L'equivalente del 50 % del consumo annuale di energia della struttura proviene da fonti energetiche rinnovabili prodotte sul sito o di energia rinnovabile prodotte al di fuori del sito e il cui carattere supplementare è verificabile.
(i47) Uso di crediti certificati di energie rinnovabili (sì/no)	(e57) Il 100 % di energia elettrica è riconducibile a fonti di energia rinnovabile tracciabili, non ancora prese in considerazione da un'altra organizzazione o incluse nel mix di generazione media nazionale dell'energia elettrica, o risalente a meno di due anni.

3.7. Cucine di ristoranti e alberghi

3.7.1. Approvvigionamento «verde» di prodotti alimentari e bevande

La BEMP consiste nell'analizzare le catene di approvvigionamento di prodotti alimentari e di bevande per individuare i punti critici sotto il profilo ambientale e i principali punti di controllo, compresa la scelta di prodotti dotati di certificazione ambientale e l'adattamento dei menu in modo da evitare ingredienti particolarmente dannosi per l'ambiente (ad esempio, le specie ittiche a rischio di estinzione e i frutti fuori stagione), nonché nel presentare porzioni oculate di carne e latticini e proporre piatti vegetariani.

Applicabilità

Questa BEMP è applicabile a tutte le cucine. Le cucine nelle aree rurali possono essere in grado di rifornirsi di prodotti alimentari a livello locale. Le cucine più grandi possono avere un'influenza maggiore sui fornitori. Questa BEMP può essere pienamente attuata anche dalle **piccole imprese**.

Indicatori di prestazioni ambientali ed esempi di eccellenza associati

Indicatore di prestazione ambientale	Esempi di eccellenza
(i48) Percentuale di ingredienti ecocertificati (in valore) (%)	(e58) L'organizzazione è in grado di presentare documenti che indichino almeno il paese di origine per tutti gli ingredienti principali. (e59) Almeno il 60 % dei prodotti alimentari e delle bevande, in valore di acquisto, è dotato di certificazione ambientale (ad esempio, prodotti biologici).

3.7.2. Gestione dei rifiuti organici

La BEMP consiste nel limitare il più possibile gli sprechi alimentari grazie a un'attenta calibrazione dei menu e alla preparazione di porzioni di dimensioni adeguate, nonché nell'assicurare che tutti i rifiuti organici siano smistati e avviati ad un sistema di digestione anaerobica, se presente, o in alternativa ad un sistema di incenerimento con recupero di energia o di compostaggio locale/sul posto.

Applicabilità

Questa BEMP è applicabile a tutte le cucine. L'opzione privilegiata per il riciclaggio dei rifiuti mediante digestione anaerobica potrebbe non essere disponibile in alcuni siti, nel qual caso i rifiuti possono essere avviati ad un sistema di incenerimento con recupero di energia o di compostaggio. Questa BEMP può essere pienamente attuata anche dalle **piccole imprese**.

Indicatori di prestazioni ambientali ed esempi di eccellenza associati

Indicatori di prestazione ambientale	Esempi di eccellenza
(i49) Produzione di rifiuti organici (kg/cliente)	(e60) ≥ 95 % dei rifiuti organici è separato e non conferito in discarica e, ove possibile, avviato a un sistema di digestione anaerobica. (e61) La quantità totale di rifiuti organici prodotta è $\leq 0,25$ kg per cliente e la quantità evitabile di rifiuti prodotta è $\leq 0,18$ kg per cliente.
(i50) Percentuale di rifiuti organici avviata ad un sistema di digestione anaerobica, destinata a un'altra forma di recupero energetico, compostata in loco o avviata al compostaggio (in %).	

3.7.3. Ottimizzazione delle lavastoviglie, della pulizia e della preparazione dei pasti

La BEMP consiste nel scegliere apparecchi efficaci, comprese valvole irroratrici pre-risciacquo a basso flusso azionate mediante levetta, lavastoviglie efficienti e forni di cottura al vapore autonomi, nonché nel monitorare il consumo di acqua delle cucine/ristoranti e confrontarlo con i valori di riferimento.

Applicabilità

Questa BEMP è applicabile a tutte le cucine. L'installazione di lavastoviglie più efficienti potrebbe essere economicamente sostenibile solo quando le lavastoviglie esistenti si avvicinano al termine del loro ciclo di vita utile o necessitano di riparazioni. Questa BEMP può essere pienamente attuata anche dalle **piccole imprese**.

Indicatori di prestazioni ambientali ed esempi di eccellenza associati

Indicatori di prestazione ambientale	Esempi di eccellenza
(i51) Consumo di acqua in cucina per cliente (l/cliente)	(e62) Attuazione di un piano di gestione delle risorse idriche della cucina che comprende il monitoraggio e la comunicazione del consumo totale di acqua della cucina, normalizzato per cliente, e la definizione delle misure da adottare in via prioritaria per ridurre il consumo di acqua.
(i52) Percentuale di prodotti chimici per la pulizia e la rigovernatura delle cucine con marchio di qualità ecologica (%)	
(i53) Ricorso agli appalti pubblici verdi per l'acquisto di apparecchi da cucina efficienti (sì/no)	
	(e63) Almeno il 70 % del volume degli acquisti di prodotti chimici per la pulizia (esclusi i detersivi per forni) e la rigovernatura sono muniti di un marchio di qualità ecologica (ad esempio, il marchio Ecolabel UE).

3.7.4. Ottimizzazione della cucina, della ventilazione e del raffreddamento

La BEMP consiste nel selezionare apparecchi di cucina efficienti, comprese le piastre a induzione e a gas con sensore di controllo della cottura, e apparecchi di refrigerazione efficienti che utilizzano refrigeranti naturali come l'ammoniaca e il biossido di carbonio, e nel controllo della ventilazione in funzione della domanda.

Applicabilità

Questa BEMP è applicabile a tutte le cucine. L'installazione di apparecchi di refrigerazione e di cucina più efficienti potrebbe essere economicamente sostenibile solo quando gli apparecchi esistenti si avvicinano al termine del loro ciclo di vita utile. Questa BEMP può essere pienamente attuata anche dalle **piccole imprese**.

Indicatore di prestazione ambientale ed esempio di eccellenza associato

Indicatore di prestazione ambientale	Esempio di eccellenza
(i54) Consumo energetico specifico per cliente (kWh/cliente)	(e64) Attuazione di un piano di gestione delle risorse energetiche della cucina che comprende il monitoraggio e la comunicazione del consumo totale di energia della cucina, normalizzato per cliente, e la definizione delle misure da adottare in via prioritaria per ridurre il consumo energetico.

3.8. Campeggi**3.8.1. Educazione ambientale dei campeggiatori**

La BEMP consiste nel sensibilizzare i campeggiatori alle questioni riguardanti l'ambiente mediante attività interattive in loco, compresi corsi, sentieri di escursionismo o materiali quali mezzi di trasporto a basse emissioni di carbonio (biciclette, biciclette elettriche).

Applicabilità

Questa BEMP è applicabile a tutti i campeggi ed altri tipi di strutture ricettive (soprattutto nelle zone rurali). L'applicabilità di questa BEMP può essere limitata per le **piccole imprese** che dispongono di risorse limitate.

Indicatore di prestazione ambientale ed esempio di eccellenza associato

Indicatore di prestazione ambientale	Esempio di eccellenza
(i55) Informazioni/educazione ambientale per i campeggiatori (sì/no)	(e65) La struttura ricettiva incoraggia e facilita i comportamenti e le attività rispettosi dell'ambiente e fornisce educazione ambientale agli ospiti attraverso attività e corsi di formazione in loco.
(i56) Mezzi di trasporto a basse emissioni di carbonio (ad esempio, biciclette) sono disponibili per i campeggiatori (sì/no)	

3.8.2. Gestione ambientale delle zone all'aperto

La BEMP consiste nell'ottimizzare la biodiversità in loco mediante l'introduzione di specie autoctone e l'installazione di tetti e muri vegetali o di terra. La BEMP consiste nel ridurre al minimo il consumo di acqua per l'irrigazione e l'uso di acqua piovana e acque grigie. La BEMP consiste nel ridurre al minimo l'inquinamento luminoso dovuto all'illuminazione esterna (ad esempio, con lampade a vapori di sodio a bassa pressione correttamente inclinate) e nel ridurre l'inquinamento acustico provocato dagli eventi organizzati all'esterno mediante l'installazione di barriere fonoassorbenti e l'introduzione di limiti orari rigorosi per questi tipi di eventi.

Applicabilità

Questa BEMP è applicabile a tutti i campeggi ed altri tipi di strutture ricettive (soprattutto nelle zone rurali), comprese le **piccole industrie**.

Indicatori di prestazioni ambientali ed esempi di eccellenza associati

Indicatore di prestazione ambientale	Esempi di eccellenza
(i4) Attuazione di un piano di gestione della biodiversità (sì/no)	(e66) Mantenere o aumentare la biodiversità in loco mediante l'introduzione di specie autoctone, la creazione di rifugi per talune specie animali locali e l'installazione di tetti vegetali (verdi o di terra), ove possibile; e riducendo al minimo le sostanze chimiche e l'inquinamento acustico e luminoso. (e67) Ridurre al minimo l'inquinamento luminoso e le perturbazioni della fauna selvatica mediante l'installazione di lampioni da esterno controllati da timer o sensori, efficienti, con un'inclinazione adeguata e il fascio di luce non rivolto verso l'alto. (e68) Ridurre al minimo il consumo di acqua mediante l'introduzione di specie autoctone e pacciamatura e mediante l'installazione di sistemi d'irrigazione controllata, alimentati da acque grigie ogniqualvolta ciò sia possibile.

3.8.3. Efficienza energetica dei campeggi e generazione di energia rinnovabile

La BEMP consiste nel ridurre al minimo il consumo di energia per il riscaldamento dell'acqua, i sistemi HVAC e l'illuminazione grazie all'installazione di apparecchi a basso flusso, un buon isolamento degli edifici e l'utilizzo di un'illuminazione con lampade fluorescenti o LED, nonché nell'installare una capacità di generazione di energie rinnovabili in loco (ad esempio, energia solare per il riscaldamento dell'acqua). Inoltre, il calore può essere recuperato dalle acque grigie di lavaggio, utilizzando una pompa di calore.

Applicabilità

Questa BEMP è applicabile a tutti i campeggi. Il ricorso a talune tecnologie basate sulle energie rinnovabili dipende dalle caratteristiche specifiche del sito. Questa BEMP può essere pienamente attuata dalle **piccole imprese**.

Indicatori di prestazioni ambientali ed esempi di eccellenza associati

Indicatori di prestazione ambientale	Esempi di eccellenza
(i57) Consumo energetico specifico per ospite/notte (kWh/ospite-notte)	(e69) Il consumo energetico specifico finale (esclusa l'energia rinnovabile prodotta in loco) è $\leq 2,0$ kWh/ospite-notte.
(i11) Percentuale della domanda finale di energia soddisfatta mediante energia rinnovabile prodotta in loco (%)	(e70) Il 100 % dell'energia elettrica è riconducibile a fonti di energia rinnovabile tracciabili non ancora prese in considerazione da un'altra organizzazione o inclusi nel mix di generazione media nazionale dell'energia elettrica, o risalente a meno di due anni.
(i47) Uso di crediti certificati di energie rinnovabili (sì/no)	

3.8.4. Efficienza idrica del campeggio

La BEMP consiste nel ridurre al minimo il consumo di acqua mediante l'installazione di rubinetti e docce a basso flusso, interruttori a tempo nelle docce, gabinetti a doppio scarico e a basso flusso e di orinatoi senza scarico d'acqua.

Applicabilità

Questa BEMP è applicabile a tutti i campeggi. Questa BEMP può essere pienamente attuata dalle **piccole imprese**.

Indicatori di prestazione ambientale ed esempi di eccellenza associati

Indicatori di prestazione ambientale	Esempio di eccellenza
(i23) Consumo d'acqua per ospite-notte (l/ospite-notte)	(e71) Il consumo di acqua totale è ≤ 94 litri per ospite-notte nei campeggi a quattro e a cinque stelle, e il consumo di acqua è ≤ 58 litri per ospite-notte in tutti gli altri campeggi.
(i25) Portata di docce e servizi igienici, orinatoi e scarico dei wc (l/min o l/scarico)	

3.8.5. Riduzione al minimo dei rifiuti campeggi

La BEMP consiste nel ridurre al minimo la produzione di rifiuti attuando pratiche di prevenzione dei rifiuti, proponendo adeguati impianti di differenziazione dei rifiuti in loco e facendo ricorso a servizi esterni di riciclaggio dei rifiuti.

Applicabilità

Questa BEMP è applicabile a tutti i campeggi. I campeggi si prestano meno alla prevenzione dei rifiuti rispetto ad altre strutture ricettive, poiché la maggior parte dei rifiuti proviene dagli acquisti dei clienti. Questa BEMP può essere pienamente attuata dalle **piccole imprese**.

Indicatore di prestazione ambientale ed esempio di eccellenza associato

Indicatore di prestazione ambientale	Esempio di eccellenza
(i39) Produzione di rifiuti indifferenziati per ospite-notte (kg/ospite-notte)	(e72) La quantità totale di rifiuti residui destinati allo smaltimento è $\leq 0,2$ kg per ospite-notte.

3.8.6. Piscine naturali

La BEMP consiste nell'installare una piscina naturale o a trasformare uno stagno esistente in piscina naturale.

Applicabilità

Questa BEMP può essere attuata in tutti i campeggi e in altri tipi di strutture ricettive (soprattutto nelle zone rurali). Questa BEMP può essere pienamente attuata dalle **piccole imprese**.

Indicatore di prestazione ambientale ed esempio di eccellenza associato

Indicatore di prestazione ambientale	Esempio di eccellenza
(i58) Installazione di una piscina naturale (sì/no)	(e73) La piscina o le piscine in loco sono dotate di sistemi di filtrazione naturale con vegetali naturali che consentano di depurare l'acqua ai richiesti standard igienici.

4. PRINCIPALI INDICATORI DI PRESTAZIONE AMBIENTALE PER SETTORE SPECIFICO RACCOMANDATI

La tabella seguente riporta una **selezione** dei principali indicatori di prestazione ambientale per le organizzazioni del settore turistico. Si tratta di un sottoinsieme di tutti gli indicatori menzionati nel capitolo 3. La tabella è divisa in sei parti; la prima elenca **gli indicatori applicabili a tutti gli operatori del settore (aspetti di natura trasversale)**, mentre le parti seguenti concernono **singolarmente ciascuna delle categorie di operatori cui è indirizzato il presente documento di riferimento settoriale (gestori di destinazioni turistiche, tour operator e agenti di viaggio, strutture ricettive, cucine di ristoranti e alberghi, campeggi)**.

Indicatore	Unità comuni	Descrizione sintetica	Livello minimo di monitoraggio raccomandato	Indicatore chiave connesso ex allegato IV del regolamento (CE) n. 1221/2009 (sezione C.2)	Esempio di eccellenza e migliore pratica di gestione ambientale connessa
ASPETTI DI NATURA TRASVERSALE					
1. Attuazione di un sistema di gestione ambientale	(sì/no)	L'indicatore rileva se l'organizzazione applica un sistema di gestione ambientale. Questo indicatore è applicabile a tutti gli operatori del settore turistico (ad esempio i gestori di destinazioni turistiche, i tour operator, i prestatori di servizi di ricettività, di ristorazione, di attività turistiche e gli operatori dei trasporti).	Per sito (può essere aggregato a livello di organizzazione)	Tutti	Adeguati indicatori sono utilizzati per monitorare costantemente tutti gli aspetti pertinenti delle prestazioni ambientali, compresi gli aspetti meno facilmente misurabili e quelli indiretti quali gli impatti sulla biodiversità. (BEMP 3.1.1) A tutto il personale sono fornite informazioni sugli obiettivi ambientali e attività di formazione sulle pertinenti misure di gestione ambientale. (BEMP 3.1.1) Ove possibile, sono applicate le migliori pratiche di gestione ambientale. (BEMP 3.1.1)
2. Percentuale di prodotti e servizi conformi a specifici criteri ambientali	%	L'indicatore concerne la valutazione della catena di approvvigionamento, sulla base della scelta dei prodotti/servizi conformi a specifici criteri ambientali e alle certificazioni (ad esempio, il marchio UE di qualità ecologica).	Per sito (può essere aggregato a livello di organizzazione)	Tutti	L'organizzazione ha applicato il concetto del ciclo di vita al fine di individuare le opzioni di miglioramento per tutte le principali catene di approvvigionamento che hanno conseguenze per gli aspetti ambientali critici. (BEMP 3.1.2) ≥ 97 % delle sostanze chimiche (in peso del principio attivo o in volume acquistato) utilizzate nelle strutture ricettive e di ristorazione sono certificate da un marchio di qualità ecologica ISO tipo I (o corrispondono in modo comprovato alla soluzione disponibile più rispettosa dell'ambiente). (BEMP 3.1.2) ≥ 97 % di tutto il legno, la carta e il cartone acquistati dalle strutture ricettive e dai ristoranti è prodotto con materiali riciclati o ecocertificati (Ecolabel, FSC, PEFC). (BEMP 3.1.2)

Indicatore	Unità comuni	Descrizione sintetica	Livello minimo di monitoraggio raccomandato	Indicatore chiave connesso ex allegato IV del regolamento (CE) n. 1221/2009 (sezione C.2)	Esempio di eccellenza e migliore pratica di gestione ambientale connessa
GESTORI DI DESTINAZIONI TURISTICHE					
1. Attuazione di un piano sostenibile della destinazione turistica	(sì/no)	L'indicatore rileva se il gestore della destinazione turistica attua un piano sostenibile della destinazione che affronta le principali sfide ambientali presenti nella destinazione, copre l'intera zona di destinazione e coordina tutti i pertinenti operatori coinvolti.	Destinazione	Tutti	Attuazione di un piano di destinazione turistica che: i) copre l'intera zona di destinazione; ii) include il coordinamento di tutti i pertinenti operatori pubblici e privati; iii) affronta le principali sfide ambientali all'interno della destinazione. (BEMP 3.2.1)
2. Attuazione di un piano di gestione della biodiversità	(sì/no)	L'indicatore concerne l'attuazione di un piano di gestione della biodiversità nell'area di destinazione.	Destinazione	Biodiversità	Ridurre al minimo e compensare eventuali dislocazioni della biodiversità causate dallo sviluppo del turismo in modo da preservare o aumentare il livello di biodiversità nelle zone ad alto valore naturalistico, e da aumentare quello delle zone degradate. (BEMP 3.2.2)
3. Consumo giornaliero di acqua per ospite	l/ospite-giorno	Quantità di acqua utilizzata in media da ciascun ospite nel sito di destinazione.	Destinazione	Acqua	Il consumo idrico medio per turista è ≤ 200 l per ospite al giorno. (BEMP 3.2.3)
4. Percentuale di acque reflue avviate a trattamento secondario o terziario	%	Percentuale delle acque reflue prodotte nel luogo di destinazione che viene avviata a trattamento secondario o terziario durante l'alta stagione turistica.	Destinazione	Acqua	I servizi, tra cui i trasporti pubblici, l'approvvigionamento idrico, il trattamento delle acque reflue e il riciclaggio dei rifiuti, sono intesi a far fronte ai picchi di domanda e garantire la sostenibilità del turismo nella destinazione turistica. (BEMP 3.2.3) ≥ 95 % delle acque reflue prodotte nella destinazione riceve almeno un trattamento secondario o un trattamento terziario per lo scarico verso acque riceventi sensibili, anche in alta stagione turistica. (BEMP 3.2.3)

Indicatore	Unità comuni	Descrizione sintetica	Livello minimo di monitoraggio raccomandato	Indicatore chiave connesso ex allegato IV del regolamento (CE) n. 1221/2009 (sezione C.2)	Esempio di eccellenza e migliore pratica di gestione ambientale connessa
5. Percentuale di rifiuti solidi urbani avviati al riciclaggio o alla digestione anaerobica	%	Percentuale di rifiuti solidi urbani raccolti nella destinazione e avviati al riciclaggio o alla digestione anaerobica	Destinazione	Rifiuti	≥ 95 % dei rifiuti solidi urbani viene smaltito in discarica e avviato al riciclaggio o alla digestione anaerobica. (BEMP 3.2.3)
6. Percentuale di viaggi effettuati con mezzi di trasporto pubblici, spostamenti a piedi e in bicicletta all'interno della destinazione da parte dei turisti	%	Percentuale di viaggi nell'area di destinazione effettuati con i trasporti pubblici, spostamenti a piedi e in bicicletta da parte dei turisti.	Destinazione	Emissioni	I servizi, tra cui i trasporti pubblici, l'approvvigionamento idrico, il trattamento delle acque reflue e il riciclaggio dei rifiuti, sono intesi a far fronte ai picchi di domanda e garantire la sostenibilità del turismo nella destinazione turistica. (BEMP 3.2.3) I trasporti pubblici, gli spostamenti a piedi e in bicicletta rappresentano ≥ 80 % dei viaggi effettuati dai turisti nella città di destinazione. (BEMP 3.2.3)
7. Percentuale della domanda finale di energia soddisfatta mediante energia rinnovabile prodotta in loco	%	Rapporto tra l'energia rinnovabile prodotta in loco nella zona di destinazione e la domanda totale di energia della destinazione in termini di energia finale.	Destinazione	Emissioni	— (BEMP 3.2.3)

TOUR OPERATOR E AGENZIE DI VIAGGIO

1. Emissioni di gas a effetto serra specifiche al trasporto	kg CO ₂ /passaggero-km	Il consumo energetico/di carburante degli aeromobili, degli autobus, dei pullman e dei treni sotto il controllo dei tour operator è monitorato e sono richiesti dati relativi ai subappaltatori dei servizi di trasporto.	Aeromobili/Parco autoveicoli dell'organizzazione	Efficienza energetica Efficienza dei materiali Emissioni	I tour operator non offrono voli per: i) destinazioni che distano meno di 700 km; ii) destinazioni che distano fino a 2 000 km per un soggiorno inferiore a 8 giorni, o; iii) destinazioni che distano più di 2 000 km per un soggiorno inferiore a 14 giorni. (BEMP 3.3.1) Il consumo medio specifico di carburante delle flotte aeree del tour operator è di ≤ 2,7 litri per 100 passeggeri-km. (BEMP 3.3.1)
---	-----------------------------------	---	--	--	---

Indicatore	Unità comuni	Descrizione sintetica	Livello minimo di monitoraggio raccomandato	Indicatore chiave connesso ex allegato IV del regolamento (CE) n. 1221/2009 (sezione C.2)	Esempio di eccellenza e migliore pratica di gestione ambientale connessa
					Il consumo medio di carburante della flotta di autobus/pullman $\leq 0,75$ litri per 100 passeggeri-km e almeno il 90 % della flotta è conforme a EURO V o dotato di sistemi di carburanti alternativi. (BEMP 3.3.1)
2. Percentuale di emissioni di gas a effetto serra dovute ai trasporti compensata con crediti di carbonio certificati	%	Percentuale delle emissioni di CO ₂ compensate dall'acquisto di crediti di carbonio certificati. Per la compensazione per le emissioni del settore dell'aviazione dovrebbe essere applicato un appropriato indice di forzatura radiativa..	Aeromobili/Parco autoveicoli dell'organizzazione	Efficienza energetica Efficienza dei materiali Emissioni	Le emissioni di gas serra prodotte dal trasporto di tutti i pacchetti venduti sono automaticamente compensate dall'investimento diretto in progetti di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra o dall'acquisto di crediti di carbonio certificati. (BEMP 3.3.1)
3. Percentuale di fornitori di servizi ricettivi (per ospite-notte o in valore venduto) rispondenti a criteri ambientali specifici	%	Questo indicatore concerne le norme ambientali certificate da parte di terzi (ad esempio, il marchio Ecolabel UE, Nordic Swan) nonché la conformità con un insieme specifico di criteri.	Organizzazione	Tutti	≥ 90 % di fornitori di servizi ricettivi, sulla base del valore delle vendite o dei pernottamenti, è conforme a una serie di requisiti ambientali (preferibilmente riconosciuti da certificazione da parte di terzi). (BEMP 3.3.2)
4. Percentuale di servizi sottoposti a miglioramento ambientale nell'area di destinazione	%	L'indicatore concerne la percentuale di servizi che il tour operator ha contribuito a migliorare nell'ambito di ciascuna delle sue principali destinazioni.	Destinazione e organizzazione	Tutti	Il tour operator favorisce il miglioramento ambientale nella destinazione turistica: i) migliorando la prestazione della catena di approvvigionamento; ii) condizionando la gestione delle destinazioni turistiche; iii) mediante programmi diretti di miglioramento. (BEMP 3.3.3)
5. Percentuale di tour ad elevata sostenibilità (ad esempio ecocertificati) venduti (in termini di valore)	%	La percentuale in valore di tour ad elevata sostenibilità (ad esempio pacchetti turistici certificati con il marchio austriaco) rispetto al totale dei tour venduti dal tour operator.	Organizzazione	Tutti	Il tour operator promuove pacchetti turistici sostenibili nel suo materiale pubblicitario generale. (BEMP 3.3.4) I pacchetti di offerta turistica sostenibile di punta (ad esempio, pacchetti di viaggio con marchio di qualità austriaco) rappresentano una quota delle vendite ≥ 10 %. (BEMP 3.3.4)

Indicatore	Unità comuni	Descrizione sintetica	Livello minimo di monitoraggio raccomandato	Indicatore chiave connesso ex allegato IV del regolamento (CE) n. 1221/2009 (sezione C.2)	Esempio di eccellenza e migliore pratica di gestione ambientale connessa
					<p>Il tour operator utilizza metodi di marketing e di comunicazione efficaci per incoraggiare scelte più sostenibili nell'offerta dei pacchetti turistici. (BEMP 3.3.4)</p> <p>Il tour operator fornisce a tutti i suoi clienti informazioni sulle destinazioni e di sensibilizzazione al fine di incoraggiare un comportamento sostenibile nella destinazione turistica. (BEMP 3.3.4)</p>
6. Consumo di carta per cliente	g/cliente	I quantitativi di carta utilizzati per cliente.	Organizzazione	Efficienza dei materiali Rifiuti Emissioni	La stampa di documenti amministrativi e di materiale promozionale: i) viene evitata quando possibile; ii) è effettuata su carta riciclata al 100 % o dotata di certificazione ambientale (e.g. ecocertificata, FSC, PEFC); iii) è effettuata da servizi di copisteria dotati di certificazione ambientale (ad esempio EMAS, ISO14001). (BEMP 3.3.5)
7. Certificazione ambientale della carta e della stampa	(sì/no)	Questo indicatore si riferisce al fatto che la carta utilizzata è certificata dal punto di vista ambientale (ad esempio EU Ecolabel, FSC), e sono stati utilizzati servizi di stampa certificati dal punto di vista ambientale.	Organizzazione	Efficienza dei materiali Rifiuti	La stampa di documenti amministrativi e di materiale promozionale: i) viene evitata quando possibile; ii) avviene con carta riciclata al 100 % o dotata di certificazione ambientale (e.g. ecocertificata, FSC, PEFC); iii) è effettuata da servizi di copisteria dotati di certificazione ambientale (ad esempio EMAS, ISO14001). (BEMP 3.3.5)
8. Emissioni specifiche di CO ₂ derivanti dalle attività amministrative e commerciali	kg CO ₂ /cliente kg CO ₂ /m ² -anno	Questo indicatore misura la quantità di CO ₂ derivante dalle attività commerciali ed amministrative. Può essere espresso come emissioni per cliente o emissioni per superficie adibita ad attività commerciali ed amministrative all'anno.	Organizzazione	Emissioni	Sono attuati piani di gestione dell'energia e delle emissioni di gas a effetto serra e il consumo di energia e le emissioni di gas a effetto serra derivanti dalle attività commerciali e amministrative sono registrati e espressi in m ² di spazio commerciale e amministrativo per anno e per cliente. (BEMP 3.3.5)

Indicatore	Unità comuni	Descrizione sintetica	Livello minimo di monitoraggio raccomandato	Indicatore chiave connesso ex allegato IV del regolamento (CE) n. 1221/2009 (sezione C.2)	Esempio di eccellenza e migliore pratica di gestione ambientale connessa
9. Consumo annuo di acqua per dipendente negli edifici adibiti a uffici	l/dipendente -anno	Questo indicatore rileva il consumo annuo di acqua nei locali adibiti ad ufficio diviso per il numero di dipendenti che lavorano in tali locali.	Organizzazione	Acqua	Il consumo di acqua è $\leq 2,0 \text{ m}^3$ per dipendente e per anno. (BEMP 3.3.5)

STRUTTURE RICETTIVE

1. Consumo di acqua per ospite-notte	l/ospite-notte	Il consumo di acqua viene misurato nelle strutture ricettive per anno, normalizzato per numero di ospite-notte. Il consumo di acqua per le piscine di grandi dimensioni o nei servizi di ristorazione che servono un'alta percentuale di clienti non residenti può essere escluso dall'indicatore relativo alle strutture ricettive.	Per albergo o equivalente (può essere aggregato a livello di organizzazione) Rilevamento del consumo mediante contatori individuali nelle zone ricettive	Acqua	Attuazione di piani di gestione idrica specifici per ciascun sito, comprendenti: i) l'installazione di contatori individuali in tutti i processi ad elevato consumo idrico e in tutte le zone ad elevato consumo idrico, e relativo confronto con i valori di riferimento; ii) l'ispezione e la manutenzione periodica dei «punti soggetti a perdite» delle reti e degli apparecchi idrici. (BEMP 3.4.1) Il consumo totale di acqua è di $\leq 140 \text{ l}$ per ospite-notte negli alberghi con servizi completi e $\leq 100 \text{ l}$ per ospite-notte nelle strutture in cui la maggioranza dei bagni sono condivisi (ad esempio, ostelli). (BEMP 3.4.1)
2. Quantità di articoli di lavanderia generata per ospite-notte	kg biancheria/ospite-notte	Quantità totale di articoli di lavanderia generata per ospite-notte. Questo indicatore è condizionato dal tasso di riuso, la quantità, le dimensioni e la densità del materiale tessile utilizzato.	Per locale	Acqua Efficienza energetica	Il riutilizzo di asciugamani e biancheria da letto permette di ridurre di almeno il 30 % il quantitativo di biancheria da lavare. (BEMP 3.4.3)
3. Consumo di prodotti chimici per la pulizia e rigovernatura in termini di ingredienti chimici attivi per ospite-notte	g/ospite-notte	Questo indicatore comprende tutti i prodotti per la pulizia e la rigovernatura (esclusi detersivi per bucato e per lavastoviglie, detersivi e prodotti chimici speciali). La quantità va indicata in termini di ingredienti chimici attivi.	Per locale	Rifiuti	Il consumo di prodotti chimici per la pulizia e la rigovernatura (esclusi i detersivi e i detersivi per bucato, i prodotti speciali di pulizia e i prodotti chimici per piscine) è di $\leq 10 \text{ g}$ di ingredienti chimici attivi per ospite-notte. (BEMP 3.4.3)

Indicatore	Unità comuni	Descrizione sintetica	Livello minimo di monitoraggio raccomandato	Indicatore chiave connesso ex allegato IV del regolamento (CE) n. 1221/2009 (sezione C.2)	Esempio di eccellenza e migliore pratica di gestione ambientale connessa
4. Percentuale di prodotti chimici e tessili dotati di marchio di qualità ecologica ISO tipo I	%	Percentuale di prodotti chimici con marchio di qualità ecologica ISO tipo I (per le operazioni di pulizia, i saponi, gli shampoo e i prodotti tessili utilizzati ecc.).	Per locale	Rifiuti	Almeno l'80 % (in peso di ingrediente attivo o volume acquistato) dei detersivi multiuso, detersivi per sanitari, saponi e shampoo utilizzati dalla struttura ricettiva deve avere ottenuto un marchio di qualità ecologica ISO tipo I (per esempio, il marchio UE di qualità ecologica). (BEMP 3.4.3)
5. Consumo di acqua per kg di bucato	l/kg bucato	Questo indicatore misura il consumo di acqua per il ciclo di lavaggio completo per kg di bucato.	Per biancheria utilizzata nella struttura ricettiva	Acqua	Per le operazioni di lavanderia su piccola scala, tutte le nuove lavatrici per uso domestico sono di classe A + + + secondo il sistema di etichettatura energetica dell'UE, e il consumo medio di acqua delle lavatrici commerciali è ≤ 7 l per kg di biancheria lavata. Il consumo totale di acqua per l'intero ciclo di lavaggio durante le operazioni di lavanderia su grande scala è di ≤ 5 l/kg di biancheria per le strutture ricettive e di ≤ 9 l/kg per i ristoranti. (BEMP 3.4.5)
6. Consumo di energia per kg di bucato	kWh/kg bucato	Questo indicatore misura il consumo energetico per il ciclo di lavaggio completo per kg di bucato.	Per biancheria utilizzata nella struttura ricettiva	Efficienza energetica	Il consumo energetico totale delle operazioni di lavanderia su piccola scala in loco è ≤ 2,0 kWh/kg di tessuto (articoli di biancheria asciutti e finiti). (BEMP 3.4.4). Il consumo totale di energia per il trattamento su larga scala di articoli di lavanderia asciutti e rifiniti è di ≤ 0,90 kWh/kg di biancheria per le strutture ricettive e di ≤ 1,45 kWh/kg per i ristoranti. (BEMP 3.4.5)
7. Percentuale di detersivi per bucato contrassegnati dal marchio di qualità ecologica	%	Percentuale di detersivi usati in lavanderia contrassegnati dal marchio di qualità ecologica.	Per biancheria utilizzata nella struttura ricettiva	Rifiuti	Almeno l'80 % dei detersivi per le operazioni di lavanderia su piccola scala (in peso di principi attivi o in volume acquistato) ha ottenuto un marchio di qualità ecologica ISO tipo I (Ecolabel UE, Nordic Swan, Blaue Engel). (BEMP 3.4.4)

Indicatore	Unità comuni	Descrizione sintetica	Livello minimo di monitoraggio raccomandato	Indicatore chiave connesso ex allegato IV del regolamento (CE) n. 1221/2009 (sezione C.2)	Esempio di eccellenza e migliore pratica di gestione ambientale connessa
					Per le operazioni di lavanderia su larga scala, uso esclusivo di detersivi per uso professionale e conformi ad un marchio di qualità ecologica ISO tipo I (ad esempio, il marchio Ecolabel UE, Nordic Swan), utilizzati in dosi appropriate. (BEMP 3.4.5)
8. Servizi di lavanderia con marchio di qualità ecologica	(sì/no)	Questo indicatore concerne il ricorso ad un prestatore esterno di servizi di lavanderia conforme ad un marchio di qualità ecologica ISO tipo I.	Per i servizi di lavanderia utilizzati dalla struttura ricettiva	Acqua Efficienza energetica	Tutte le operazioni di lavanderia esternalizzate sono effettuate da un fornitore cui è stato assegnato un marchio di qualità ecologica ISO tipo I (ad esempio Nordic Swan), e tutte le operazioni di lavanderia su larga scala effettuate internamente o quelle subappaltate a prestatori di servizi non certificati rispettano i parametri di riferimento applicabili. (BEMP 3.4.5)
9. Attuazione di un piano di gestione ambientale per le piscine	(sì/no)	L'attuazione di un piano di gestione ambientale comprende il monitoraggio dei consumi di acqua, energia e prodotti chimici.	Per locale	Acqua Efficienza energetica Efficienza dei materiali	Attuazione di un piano di efficienza per le piscine e le aree termali, comprendente: i) il confronto, rispetto a un livello di riferimento, del consumo specifico di acqua, energia e sostanze chimiche nelle piscine e nelle aree termali, espresso in m ² di superficie per ospite-notte; ii) la riduzione del consumo di cloro mediante un dosaggio ottimizzato e l'applicazione di metodi di disinfezione complementari quali ozonizzazione e trattamento UV. (BEMP 3.4.6)
10. Attuazione del riciclaggio di acqua piovana e acque grigie	(sì/no)	Questo indicatore rileva se è installato e utilizzato un sistema che impiega acque grigie per interni o esterni (ad esempio, sistemi di irrigazione), o che utilizza l'acqua piovana per fini interni (ad esempio, scarico d'acqua di wc).	Per locale A livello di organizzazione: % dei locali	Acqua	Installazione di un sistema di riciclaggio dell'acqua piovana che risponde alla domanda di acqua interna e/o di un sistema di riciclaggio delle acque grigie che risponde alla domanda interna o esterna. (BEMP 3.4.7)

Indicatore	Unità comuni	Descrizione sintetica	Livello minimo di monitoraggio raccomandato	Indicatore chiave connesso ex allegato IV del regolamento (CE) n. 1221/2009 (sezione C.2)	Esempio di eccellenza e migliore pratica di gestione ambientale connessa
11. Produzione di rifiuti per ospite-notte	kg/ospite-notte	Questo indicatore rileva la produzione totale di rifiuti (differenziati e non differenziati). L'obiettivo è valutare l'efficacia di misure di prevenzione dei rifiuti (per esempio il riutilizzo).	Almeno per albergo o equivalente (può essere aggregato a livello di organizzazione) Per zona di produzione (ad esempio cucina, servizi domestici)	Rifiuti Efficienza dei materiali	Produzione totale di rifiuti (differenziati e indifferenziati) \leq 0,6 kg per ospite-notte. (BEMP 3.5.1)
12. Percentuale di rifiuti avviati a riutilizzo o riciclaggio	%	Questo indicatore rileva la quantità di rifiuti (in peso) che sono raccolti separatamente e avviati al riciclaggio.	Per albergo o equivalente (può essere aggregato a livello di organizzazione)	Rifiuti Efficienza dei materiali	Almeno l'84 % dei rifiuti, espresso in peso, è avviato al riciclaggio. (BEMP 3.5.2)
13. Rifiuti indifferenziati prodotti per ospite-notte	kg/ospite-notte	Questo indicatore misura la quantità di rifiuti indifferenziati (non avviati al riciclaggio) generati.	Per albergo o equivalente (può essere aggregato a livello di organizzazione)	Rifiuti Efficienza dei materiali	I rifiuti indifferenziati destinati allo smaltimento sono \leq 0,16 kg per ospite-notte. (BEMP 3.5.2)
14. Efficienza di rimozione del trattamento delle acque reflue in loco	% di BOD ₅ , COD, rimozione dell'azoto totale e del fosforo totale BOD ₅ , COD, concentrazione di azoto totale e di fosforo totale negli effluenti (mg/l)	Questo indicatore concerne le prestazioni dei sistemi di trattamento delle acque reflue in loco (se presente).	Per albergo o equivalente	Rifiuti Acqua	Quando non è possibile inviare le acque reflue ad un trattamento centralizzato, il trattamento in loco comprende un trattamento preliminare (setaccio/griglia, omogeneizzazione e decantazione), seguito da un trattamento biologico con > 95 % di rimozione di BOD ₅ , > 90 % di nitrificazione e digestione anaerobica (all'esterno del sito) dei fanghi in eccesso. (BEMP 3.5.3)

Indicatore	Unità comuni	Descrizione sintetica	Livello minimo di monitoraggio raccomandato	Indicatore chiave connesso ex allegato IV del regolamento (CE) n. 1221/2009 (sezione C.2)	Esempio di eccellenza e migliore pratica di gestione ambientale connessa
15. Attuazione di un piano di gestione dell'energia specifico per il sito	(sì/no)	L'indicatore rileva se è attuato un piano di gestione dell'energia per un sito specifico che comprende il rilevamento con contatori individuali di tutti i principali processi che consumano energia e se sono calcolati e riportati il consumo di energia primaria e le emissioni di CO ₂ legate all'energia.	Per albergo o equivalente e a livello organizzativo (valore aggregato)	Efficienza energetica	Attuazione di un piano di gestione energetica specifico per ciascun sito, comprendente: i) l'installazione di contatori individuali in tutti i processi ad elevato consumo energetico, nonché un confronto con valori di riferimento; ii) il calcolo e la comunicazione del consumo di energia primaria e delle emissioni di CO ₂ legate all'energia. (BEMP 3.6.1)
16. Uso specifico dell'energia	kWh/m ² -anno	Consumo totale d'energia per unità di superficie e per anno in termini di energia finale. Le energie rinnovabili generate in loco non vanno detratte. Nei casi in cui l'energia di riscaldamento e di raffreddamento possa essere separata dall'energia necessaria per altri processi, si raccomanda di comunicare separatamente i relativi dati.	Per albergo o equivalente e a livello organizzativo (valore aggregato)	Efficienza energetica	Per gli edifici esistenti, il consumo finale di energia per il riscaldamento, la ventilazione e l'aria condizionata (HVAC) e per il riscaldamento dell'acqua è ≤ 75 kWh, o il consumo energetico finale è ≤ 180 kWh/m ² di superficie riscaldata o raffreddata all'anno. (BEMP 3.6.1, 3.6.2 e 3.6.3) Per gli edifici nuovi, la certificazione energetica è conforme alle norme Minergie P o PassiveHouse o equivalenti. (cfr. BEMP: 3.6.2, 3.6.3) Le pompe di calore acqua/aria e/o i sistemi di riscaldamento/raffreddamento geotermici sono preferibili ai sistemi di riscaldamento/raffreddamento convenzionali ogniqualvolta possibile, e le pompe di calore soddisfano i criteri del marchio Ecolabel UE e corrispondono alle classi di etichette energetiche più elevate. (BEMP 3.6.4) Il consumo totale di energia elettrica è ≤ 80 kWh/m ² di superficie coperta riscaldata e/o raffreddata all'anno. (BEMP 3.6.5)
17. Capacità di illuminazione installata	W/m ²	Potenza d'illuminazione installata per soddisfare le esigenze di illuminazione per unità di area.	Per albergo o equivalente	Efficienza energetica	La capacità di illuminazione installata è ≤ 10 W per m ² . (BEMP 3.6.5) Il consumo energetico specifico per illuminazione è ≤ 25 kWh/m ² di superficie coperta riscaldata e/o raffreddata all'anno. (BEMP 3.6.5)

Indicatore	Unità comuni	Descrizione sintetica	Livello minimo di monitoraggio raccomandato	Indicatore chiave connesso ex allegato IV del regolamento (CE) n. 1221/2009 (sezione C.2)	Esempio di eccellenza e migliore pratica di gestione ambientale connessa
		Un buon indicatore tecnico alternativo è usare i lumen/m ² , ma le prestazioni ambientali sono più strettamente legate alla potenza installata misurata in W/m ² .			Il consumo totale di energia elettrica è ≤ 80 kWh/m ² di superficie coperta riscaldata e/o raffreddata all'anno (BEMP 3.6.5)
18. Percentuale della domanda finale di energia soddisfatta mediante energia rinnovabile prodotta in loco	%	Rapporto tra l'energia rinnovabile prodotta in loco nella struttura ricettiva e la domanda totale di energia della struttura in termini di energia finale.	Per albergo o equivalente e a livello organizzativo (valore aggregato)	Efficienza energetica	L'equivalente del 50 % del consumo annuale di energia della struttura proviene da fonti energetiche rinnovabili prodotte sul sito o di energia rinnovabile prodotte al di fuori del sito e il cui carattere supplementare è verificabile. (BEMP 3.6.6)
19. Uso di crediti certificati di energie rinnovabili	(sì/no)	Questo indicatore rileva se la struttura ricettiva acquista all'esterno energia rinnovabile certificata (ad esempio, energia elettrica da fonti rinnovabili). La certificazione deve garantire che l'energia rinnovabile acquistata non è già presa in considerazione da un'altra organizzazione o in combinazione media di generazione elettrica nazionale.	Per albergo o equivalente e a livello organizzativo (valore aggregato)	Efficienza energetica	Il 100 % dell'energia elettrica è riconducibile a fonti di energia rinnovabile tracciabili, non ancora prese in considerazione da un'altra organizzazione o incluse nel mix di generazione media nazionale dell'energia elettrica, o risalente a meno di due anni (BEMP 3.6.6)

Indicatore	Unità comuni	Descrizione sintetica	Livello minimo di monitoraggio raccomandato	Indicatore chiave connesso ex allegato IV del regolamento (CE) n. 1221/2009 (sezione C.2)	Esempio di eccellenza e migliore pratica di gestione ambientale connessa
CUCINE DI RISTORANTI E ALBERGHI					
1. Percentuale di ingredienti ecocertificati (in valore)	%	Questo indicatore concerne gli ingredienti certificati in base alle pertinenti norme ambientali (ad esempio gli standard biologici, MSC).	Per principale ingrediente acquistato (può essere aggregato a livello di organizzazione)	Tutti	L'organizzazione è in grado di presentare documenti che indichino almeno il paese di origine per tutti gli ingredienti principali. (BEMP 3.7.1) Almeno il 60 % dei prodotti alimentari e delle bevande, in valore di acquisto, è dotato di certificazione ambientale (ad esempio, prodotti biologici). (BEMP 3.7.1)
2. Produzione di rifiuti organici per cliente	kg/cliente	Totale dei rifiuti organici prodotti diviso per il numero di coperti (clienti) serviti.	Per cucina di albergo (può essere aggregato a livello di organizzazione)	Rifiuti Efficienza dei materiali	La quantità totale di rifiuti organici prodotta è ≤ 0,25 kg per cliente e la quantità evitabile di rifiuti prodotta è ≤ 0,18 kg per cliente. (BEMP 3.7.2)
3. Percentuale di rifiuti organici avviata ad un sistema di digestione anaerobica, destinata a un'altra forma di recupero energetico, compostata in loco o avviata al compostaggio	%	Le cucine di ristoranti e alberghi dovrebbero indicare separatamente le quantità di rifiuti organici avviate alla digestione anaerobica, al compostaggio, al recupero di energia alternativa o compostate in loco, in percentuale della produzione totale dei rifiuti organici.	Per cucina di albergo (può essere aggregato a livello di organizzazione)	Rifiuti Efficienza dei materiali	≥ 95 % dei rifiuti organici è separato e non conferito in discarica e, ove possibile, avviato a un sistema di digestione anaerobica. (BEMP 3.7.2)
4. Consumo idrico giornaliero della cucina per cliente	l/cliente	Rapporto tra il consumo totale di acqua delle cucine e il numero di coperti (clienti serviti).	Almeno per cucina o albergo (può essere aggregato a livello di organizzazione) Per processo	Acqua Efficienza energetica	Attuazione di un piano di gestione delle risorse idriche della cucina che comprende il monitoraggio e la comunicazione del consumo totale di acqua della cucina, normalizzato per cliente, e la definizione delle misure da adottare in via prioritaria per ridurre il consumo di acqua. (BEMP 3.7.3)

Indicatore	Unità comuni	Descrizione sintetica	Livello minimo di monitoraggio raccomandato	Indicatore chiave connesso ex allegato IV del regolamento (CE) n. 1221/2009 (sezione C.2)	Esempio di eccellenza e migliore pratica di gestione ambientale connessa
		Numerosi processi contribuiscono al consumo d'acqua e, idealmente, il monitoraggio dovrebbe avvenire a livello di ciascun processo (rigovernatura, rubinetti, vaporiere ecc.).			
5. Percentuale di prodotti chimici per la pulizia e la rigovernatura delle cucine con marchio di qualità ecologica	%	Questo indicatore rileva la percentuale di prodotti chimici per la pulizia e la rigovernatura delle cucine che sono muniti di marchio di qualità ecologica ISO tipo I.	Per locale	Rifiuti	Almeno il 70 % del volume degli acquisti di prodotti chimici di pulizia (esclusi i detersivi per forni) e di rigovernatura sono muniti di un marchio di qualità ecologica (ad esempio, il marchio Ecolabel UE). (BEMP 3.7.3)
6. Uso energetico specifico per cliente	kWh/cliente	Consumo totale di energia per la cucina diviso per il numero di coperti. Questo indicatore comprende tutte le fonti di energia (ad esempio energia elettrica, gas naturale, GPL). Molti processi contribuiscono al consumo energetico e, idealmente, il monitoraggio dovrebbe avvenire a livello di ciascun processo (cottura, refrigerazione, rigovernatura ecc.).	Almeno per cucina o albergo (può essere aggregato a livello di organizzazione) Per processo	Efficienza energetica	Attuazione di un piano di gestione delle risorse idriche della cucina che comprende il monitoraggio e la comunicazione del consumo totale di acqua della cucina, normalizzato per cliente, e la definizione delle misure da adottare in via prioritaria per ridurre il consumo di acqua. (BEMP 3.7.4)
CAMPEGGI					
1. Informazioni/educazione ambientale dei campeggiatori	(si/no)	Questo indicatore concerne la disponibilità di informazioni sulle opzioni di mobilità a basso impatto, per esempio informazioni su biciclette, trasporti pubblici (ad esempio, i veicoli elettrici), l'offerta di corsi che riguardano le questioni ambientali e percorsi naturalistici.	Per campeggio	Tutti	La struttura ricettiva incoraggia e facilita i comportamenti e le attività rispettosi dell'ambiente e fornisce educazione ambientale agli ospiti attraverso attività e corsi di formazione in loco. (BEMP 3.8.1)

Indicatore	Unità comuni	Descrizione sintetica	Livello minimo di monitoraggio raccomandato	Indicatore chiave connesso ex allegato IV del regolamento (CE) n. 1221/2009 (sezione C.2)	Esempio di eccellenza e migliore pratica di gestione ambientale connessa
2. Attuazione di un piano di gestione della biodiversità	(sì/no)	L'indicatore concerne l'attuazione di un piano di gestione della biodiversità nel campeggio.	Per campeggio	Biodiversità	<p>Mantenere o aumentare la biodiversità in loco mediante l'introduzione di specie autoctone, la creazione di rifugi per talune specie animali locali e l'installazione di tetti vegetali o di terra, ove possibile; e riducendo al minimo le sostanze chimiche e l'inquinamento acustico e luminoso. (BEMP 3.8.2)</p> <p>Ridurre al minimo l'inquinamento luminoso e le perturbazioni della fauna selvatica mediante l'installazione di lampioni da esterno controllati da timer o sensori, efficienti, con un'inclinazione adeguata e il fascio di luce non rivolto verso l'alto. (BEMP 3.8.2)</p> <p>Ridurre al minimo il consumo di acqua mediante l'introduzione di specie autoctone e pacciamatura e mediante l'installazione di sistemi d'irrigazione controllata, alimentati dalle acque grigie ogniqualvolta ciò sia possibile. (BEMP 3.8.2)</p>
3. Uso energetico specifico per campeggiatore	kWh/campeggiatore-notte	<p>Consumo totale d'energia nel campeggio per campeggiatore in termini di energia finale.</p> <p>Occorre precisare chiaramente se l'energia rinnovabile prodotta in loco è inclusa nel conteggio, questa può comunque essere espressa separatamente.</p> <p>L'energia utilizzata negli edifici e nelle cucine può anche essere espressa separatamente in kWh/m² anno e kWh/campeggiatore.</p>	<p>Per campeggio (può essere aggregato a livello di organizzazione)</p> <p>Per processo</p>	Efficienza energetica	Il consumo energetico specifico finale (esclusa l'energia rinnovabile prodotta in loco) è ≤ 2,0 kWh/ospite-notte. (BEMP 3.8.3)

Indicatore	Unità comuni	Descrizione sintetica	Livello minimo di monitoraggio raccomandato	Indicatore chiave connesso ex allegato IV del regolamento (CE) n. 1221/2009 (sezione C.2)	Esempio di eccellenza e migliore pratica di gestione ambientale connessa
4. Percentuale della domanda finale di energia soddisfatta mediante energia rinnovabile prodotta in loco	%	Questo indicatore è calcolato come percentuale di energia finale utilizzata generata da fonti di energia rinnovabile in loco.	Per campeggio (può essere aggregato a livello di organizzazione) Per processo	Efficienza energetica	— (BEMP 3.8.3)
5. Uso di crediti certificati di energie rinnovabili	(sì/no)	Questo indicatore rileva se la struttura ricettiva acquista all'esterno energia rinnovabile certificata (ad esempio, energia elettrica da fonti rinnovabili). La certificazione deve garantire che l'energia rinnovabile acquistata non è già presa in considerazione da un'altra organizzazione o inclusa nel mix di generazione media nazionale dell'energia elettrica.	Per campeggio (può essere aggregato a livello di organizzazione) Per processo	Efficienza energetica	100 % dell'energia elettrica è riconducibile a fonti di energia rinnovabile tracciabili non già prese in considerazione da un'altra organizzazione o incluse nel mix di generazione media nazionale dell'energia elettrica, o risalente a meno di due anni. (BEMP 3.8.3)
6. Il consumo di acqua per campeggiatore-notte	l/campeggiatore-notte	Il consumo di acqua viene misurato nei campeggi per un anno, e diviso per il numero di campeggiatori per notte. Il consumo di acqua per le piscine di grandi dimensioni o per esercizi di ristorazione che servono un'alta percentuale di clienti non residenti può essere escluso dall'indicatore delle strutture ricettive.	Per campeggio (può essere aggregato a livello di organizzazione)	Acqua	Il consumo di acqua totale è ≤ 94 litri per ospite-notte nei campeggi a quattro e a cinque stelle, e il consumo di acqua è ≤ 58 litri per ospite-notte in tutti gli altri campeggi. (BEMP 3.8.4)

Indicatore	Unità comuni	Descrizione sintetica	Livello minimo di monitoraggio raccomandato	Indicatore chiave connesso ex allegato IV del regolamento (CE) n. 1221/2009 (sezione C.2)	Esempio di eccellenza e migliore pratica di gestione ambientale connessa
7. Rifiuti indifferenziati prodotti per campeggiatore-notte	kg/campeggiatore-notte	Questo indicatore misura la quantità di rifiuti indifferenziati prodotti.	Almeno per campeggio o equivalente (può essere aggregato a livello di organizzazione)	Rifiuti Efficienza dei materiali	La quantità totale di rifiuti residui destinati allo smaltimento è $\leq 0,2$ kg per ospite-notte. (BEMP 3.8.5)

ISSN 1977-0707 (edizione elettronica)
ISSN 1725-258X (edizione cartacea)



Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea
2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT